

FAQ

**PNRR MUR - Missione 4, Componente 2, LINEE DI INVESTIMENTO: 1.3 -
PARTENARIATI ESTESI A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA, IMPRESE E
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA 1.4 - POTENZIAMENTO STRUTTURE DI
RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY
ENABLING TECHNOLOGIES 1.5 - CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI
"ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ", COSTRUZIONE DI
"LEADER TERRITORIALI DI R&S"**

Sommario

INTRODUZIONE	6
1. LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DESTINATE AI SOGGETTI	
ATTUATORI	7
1.1 Chiarimenti DL 13/2023	7
1.2 Utilizzo delle graduatorie	7
1.3 Aggiornamento linee guida	7
1.4 Scadenario	8
1.5 Durata dei progetti	8
1.6 Caricamento su Piattaform AtWork	9
1.6.1 Variazioni e utilizzo piattaforma	9
1.6.2 Documentazione da caricare su Piattaforma Atwork	11
1.6.3 Sblocco Codice attività/Codice pagamento per revisione dati e documentazione inserita	12
1.6.4 Checklist	12
1.7 Variazioni di progetto	13
1.8 Privacy	14
2. SPESE AMMISSIBILI	15
2.1 Rendicontazione del personale	15
2.1.1 Rendicontazione del personale solo per Partenariati estesi	15
2.1.2 Costi eleggibili e relative modalità di rendicontazione dei Dottorandi	16
2.1.2.1 Costi eleggibili nei partenariati estesi	18
2.1.3 Rendicontazione costi per incentivi tecnici e gettoni commissioni concorso personale TD	19
2.1.4 Rendicontazione del personale a costi reali	19

2.1.5	Spese missioni	21
2.2	Ricercatori ex DM 856/2020	21
2.2.1	Costi eleggibili e relative modalità di rendicontazione RTDA	22
2.3	Timesheet e ore rendicontabili	23
2.3.1	Automatizzazione dell'invio dati dei timesheets	24
2.3.2	Tempo persona rendicontabile 1500/1720 ore	25
2.3.3	Form timesheet	26
2.3.4	Monte ore personale CNR	26
2.3.5	Rilievi Invitalia rendicontazione progettualità Hub&Spoke	28
2.4	Rendicontazione IVA	28
2.5	Voci di costo	29
2.5.1	Costi per le immobilizzazioni materiali e immateriali	29
2.5.2	Ammissibilità intero importo strumentazioni e attrezzature	30
2.5.3	Costi rendicontabili Hub	30
2.5.4	Quali categorie di costo è possibile rendicontare nella voce "Costi gestionali ed amministrativi"?	31
2.5.5	Costi per materiali, attrezzature e licenze (Progetti Hub&Spoke)	31
2.5.6	Costi di personale assunto ad hoc per il progetto	32
2.5.7	Costi di formazione per i RUP	33
2.5.8	Costi per consulenze	33
2.5.9	Spese Generali	34
2.5.10	Strumentazione Scientifica e Impianti Tecnologici	34
2.5.11	Aumenti dei prezzi	36
2.5.12	Mobility grants	36
2.5.13	Autofatturazioni – Note di spesa interna	36
2.5.14	Acquisti da Spin-off	36
2.5.15	Attività di formazione	37
2.6	Rendicontabilità delle sole quote di ammortamento	37
2.7	Anticipi	39
2.7.1	Anticipi e rimborsi	39
2.7.2	Garanzia negli anticipi	39

2.8 Altre tipologie di spese	40
2.8.1 I costi della voce “Altre tipologie di spese...”	40
2.8.1.1 Ulteriori voci “Altre tipologie di spese”	40
2.8.2 Procedure di acquisto	43
3. RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO E DOTTORATI	44
3.1 Dottorati di interesse nazionale	44
3.2 Dottorati PNRR	45
3.3 Tecnologi a tempo determinato di cui all’art.24 bis della L. 240/2010	47
3.4 Composizione del gruppo di ricerca	47
3.5 Ricercatori ex D.M. 856/2020	48
4. BANDI A CASCATA	49
4.1 Linee guida bandi a cascata	50
4.2 Reclutamento nei bandi a cascata	51
5. DEFINIZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO	53
6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	53
7. ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI	54
7.1 Accordi tra Amministrazioni Pubbliche	54
7.2 Accordi di collaborazione con Istituzioni estere	54
8. RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH	55
8.1 Dichiarazione di conformità al principio DNS	55
8.2 Impianti costi ammissibili rispondenti alle linee guida DNSH	55
8.3 DNSH per attività progettuali e attività connesse alle gare	55

9. PROCEDURE DI SELEZIONE FORNITORI ESTERI	56
9.1 Procedure di selezione fornitori esteri	56
9.2 Identificazione dei soggetti fornitori	56

INTRODUZIONE

La presente raccolta di FAQ nasce dall'esigenza di fornire uno strumento che riunisca, in modo organico, le risposte ai quesiti posti al MUR dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione e nella rendicontazione dei progetti PNRR. Nello specifico, la raccolta si basa sui quesiti formulati da CODAU, CODIGER e CRUI e riscontrati dal MUR durante il 2023.

Il presente documento si compone di nove capitoli, riguardanti le linee guida per la rendicontazione, le spese ammissibili, il reclutamento del personale, i bandi a cascata, gli accordi tra amministrazioni e modalità di comunicazione, il rispetto del principio DNSH e, infine, le procedure di selezione dei fornitori esteri.

1. LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DESTINATE AI SOGGETTI ATTUATORI

1.1 Chiarimenti DL 13/2023

In merito a quanto previsto dall'art. 27 del DL succitato si richiedono chiarimenti in merito:

- alle modalità attuative con cui si procederà alla nomina dei rappresentanti designati dal/dai Ministero/i specificando che questo comporterà, con buona probabilità, la necessità di procedere a modifiche statutarie per la quasi totalità degli Hub.

Risposta:

In riferimento alle modalità attuative dell'art. 27 del sopra richiamato DL, si rappresenta che i component degli organi di gestione e controllo saranno nominati con apposito Decreto del Ministro. Si precisa che tali nomine non comporteranno la decadenza dei preesistenti organi, tenuto conto che avranno finalità meramente integrativa degli stessi e non sostitutiva, anche se potrebbero verificarsi eventuali casi in cui si necessiterà di specifiche modifiche statutarie.

- alla disponibilità di note esplicative e implicazioni concrete di quanto riportato nel secondo comma dell'articolo.

Risposta:

Con specifico riferimento al presente quesito si comunica che sarà formalizzata una nota/circolare esplicativa in relazione alle implicazioni di tale articolo sulle attuali modalità di rendicontazione.

(Riscontro quesiti CRUI_Incontro 13/03/23)

1.2 Utilizzo delle graduatorie

Il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che all'art. 16, comma 3-bis, prevede: "*In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le Regioni e gli Enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente*". Lo scorrimento delle graduatorie come modalità ordinaria di reclutamento in ogni caso è stabilito dall'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. 165/2001 (in merito, fra le altre, si segnala anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011, n. 14 e la deliberazione della Corte dei Conti della Sardegna 85/2020). Chiaramente, le graduatorie attive si riferiscono a profili altamente qualificati e con competenze assolutamente in linea con quelle richieste ai fini delle esigenze progettuali. Lo scorrimento sarebbe formalizzato con provvedimento che sarà reso pubblico e sul quale saranno riportati tutti i riferimenti al finanziamento PNRR ed i necessari loghi.

(Riscontro quesiti CRUI Incontro 13/03/23)

1.3 Aggiornamento linee guida

Più in generale, si chiede che le FAQ derivate dal tavolo di lavoro siano pubblicate ufficialmente così da consentirne la massima fruibilità. Si chiede, inoltre, quando è previsto l'aggiornamento delle linee guida di rendicontazione.

Risposta: *Al riguardo, si provvederà a formalizzare il riscontro ai quesiti posti dai Soggetti attuatori.*

Inoltre, in merito al secondo punto si comunica che è in corso di approfondimento la revisione del codice dei contratti pubblici al cui esito sarà valutata la necessità/opportunità di aggiornare le Linee Guida destinate alla rendicontazione dei soggetti attuatori/realizzatori, se non altro per ciò che concerne i format di Check-List relativi alle procedure di selezione dei fornitori.

1.4 Scadenzario

Le scadenze quindicinali richieste non risultano praticabili in relazione alle importanti esigenze di coordinamento interno alle reti:

- il 5 di ogni mese l'HUB trasmetterà il rendiconto relativo al periodo 15-31 del mese precedente;
- il 10 di ogni mese l'HUB conferma i dati di monitoraggio per il periodo 1-31 del mese precedente;
- il 15 di ogni mese l'organo di controllo trasmette gli esiti del periodo 15-31 del mese precedente e il Rup valida i dati di monitoraggio per il periodo 1-31 del mese precedente;
- il 20 di ogni mese l'HUB trasmette il rendiconto relativo al periodo 1-15 di ogni mese;
- il 30 di ogni mese l'organo di controllo trasmette gli esiti del rendiconto relativo al periodo 1-15 di ogni mese;

La scadenza dei 15 gg delle spese relative ad una determinata finestra temporale, si intende riferita alle spese complete di documentazione. Quelle non complete andranno nei rendiconti successivi (massimo 2). Secondo questo scadenziario, ciascun ente deve operare in procedura per rendicontare i costi e inserire la documentazione giustificativa.

Si propone una revisione dello scadenziario proposto, in linea con le effettive tempistiche di realizzazione e raccolta dati.

Risposta: *Con specifico riferimento alla scadenza per la trasmissione e la conferma dei dati di monitoraggio entro il 10 di ogni mese, si rappresenta che tale adempimento deriva dalla circolare MEF n.27 del 21/06/2022 a cui le Linee Guida di monitoraggio prot. 7146 del 26/09/2022 di questo ministero fanno esplicito rinvio.*

Con riferimento alle scadenze quindicinali previste ai fini della rendicontazione, non ricorre un obbligo perentorio, tenuto conto che le stesse sono ipotizzate al fine di garantire un costante e tempestivo rimborso delle risorse in favore dei soggetti attuatori.

(Riscontro quesiti CODAU_Incontro 13/03/23)

1.5 Durata dei progetti

Si chiede se il MUR stia valutando la possibilità di far concludere i progetti oltre il 28 febbraio 2026, in quanto questo consentirebbe, ad esempio sui cicli di dottorato, una minore esposizione finanziaria da parte degli Atenei.

Risposta: *Allo stato non risulta possibile prevedere deroghe al termine delle progettualità finanziate. Con specifico riferimento al presente quesito, la scadenza del 28 febbraio 2026 è quella che consente al Ministero, espletate le verifiche di propria competenza sulle spese rendicontate dai Soggetti Attuatori, di richiedere il pagamento a titolo di rimborso al MEF entro la data di chiusura del PNRR.*

(Quesito Riscontro quesiti CRUI riunione 09-02-2023)

1.6 Caricamento su Piattaform AtWork

Al fine di evitare i caricamenti massivi sulla piattaforma At Work dei timesheet dei docenti, anche in considerazione dei tempi molto stretti di rendicontazione, si propone per ciascuna rendicontazione di caricare i dati relativi alle ore mensili di ciascun soggetto coinvolto nelle attività progettuali unitamente alla dichiarazione sostitutiva circa le ore lavorate prevista per ciascun periodo dalle linee guida, effettuando con cadenza annuale una verifica a campione dei timesheet.

Risposta: *Con specifico riferimento alle spese di personale rendicontate secondo le Unità di Costo Standard previste dal Decreto Interministeriale 116/2018, in via preliminare si rappresenta che ai fini della verifica di ammissibilità ricorre la necessità di acquisire la documentazione atta a garantire che:*

- *il numero di ore rendicontate per ciascuna risorsa sia effettivamente impiegato per la realizzazione delle attività progettuali;*
- *il numero di ore complessivamente rendicontate in relazione alla singola risorsa non ecceda il monte ore contrattuale;*
- *non si configuri fattispecie di doppio finanziamento.*

Al fine di garantire quanto sopra rappresentato, in alternativa alla presentazione dei timesheet periodici completi delle informazioni previste dal template, in sede di rendicontazione delle sole spese di personale, si potrebbe acquisire sulla piattaforma "AtWork" quanto segue:

- *il dato strutturato di ciascuna risorsa impiegata nello svolgimento delle attività progettuali, in termini di ore lavorate per il progetto distribuite sui singoli giorni riferibili al periodo del rendiconto e non sul totale del medesimo periodo come attualmente impostato;*
- *una dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal rappresentante legale del Soggetto realizzatore, in qualità di datore di lavoro, attestante per tutte le risorse che:*
- *le ore rendicontate nel periodo di riferimento secondo le modalità del precedente punto elenco, non sono state imputate a valere su altre progettualità, sia finanziate da questo Ministero sia da altre fonti, e che allo stato sono ricomprese nel monte ore contrattuale di riferimento ovvero nelle 1.720 ore se inferiori;*
- *i timesheet debitamente firmati dalle singole risorse e dal rappresentante legale dell'ente datore di lavoro, secondo il template fornito o in altro format purchè abbia le medesime informazioni, sono conservate agli atti e che alla fine di ciascun anno, ovvero su esplicita richiesta del Ministero, saranno trasmessi al fine di verificare la corrispondenza degli stessi con quanto attestato in sede di rendicontazione periodica.*

(Riscontro quesiti CRUI_Incontro 13/03/23)

1.6.1. Variazioni e utilizzo piattaforma

Si chiede di definire in maniera chiara e univoca come procedere per comunicare le variazioni al crono programma e/o all'allocazione dei costi tra le diverse tipologie di attività; variazioni della massa critica.

Parimenti si chiede di ricevere indicazioni più chiare circa le tempistiche della presentazione del rendiconto bimestrale e come questo interagisca con il monitoraggio mensile (prossima consegna il 10 febbraio) utile per la comunicazione dei dati su ReGIS anche al fine di evitare doppi caricamenti di dati.

Più in generale, si chiede di ricevere non solo comunicazioni informali sulle modalità di gestione e rendicontazione dei fondi e circa l'utilizzo delle piattaforme (AtWork per CN, ECS e PE; GEA per PNC e Infrastrutture) ma degli aggiornamenti procedurali ufficiali e reperibili in un'unica pagina web.

Analogamente si chiede di prestare attenzione ai doppi caricamenti connessi all'utilizzo di due diverse piattaforme, auspicando la massima interoperabilità tra le medesime.

Risposta: *I Soggetti attuatori, al fine di consentire l'effettivo andamento degli interventi finanziati, devono provvedere al costante aggiornamento, attraverso i sistemi informativi locali, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, confermandone la completezza e correttezza entro il 10 di ciascun mese.*

Con specifico riferimento al quesito di cui al punto elenco 7 si rimanda alle indicazioni fornite dall'Ufficio II della Direzione Generale della Ricerca e al Responsabile del Procedimento competenti per la gestione e attuazione degli interventi di cui agli Avvisi in oggetto.

Con riferimento al punto 8, si rappresenta che in linea con le esigenze di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario previste dal PNRR, il MUR ha provveduto con la predisposizione di appositi sistemi informativi (quali AtWORK, GEA, etc.) per consentire ai soggetti attuatori di trasmettere all'Amministrazione una rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria. Questo, al fine di monitorare costantemente l'effettivo andamento delle iniziative del Piano e dare seguito a tutti gli adempimenti previsti ai diversi livelli (sia nei confronti del MEF e della CE, che dei Soggetti attuatori, mettendo loro a disposizione le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi). In tal senso è richiesto ai soggetti attuatori di confermare, con cadenza mensile (ogni 10 del mese), l'effettivo aggiornamento della piattaforma, nell'ottica di una rappresentazione aggiornata e veritiera dello stato di avanzamento dei progetti.

In tale contesto, la rendicontazione bimestrale è parte integrante degli aggiornamenti di monitoraggio che il soggetto attuatore fornisce al MUR, trattandosi nella sostanza di una consuntivazione e una trasmissione al Ministero dell'avanzamento finanziario del programma di ricerca, includendo spese e relativa documentazione che il soggetto attuatore quotidianamente già inserisce all'interno del sistema informativo e di cui da conferma almeno mensilmente. Tale rendicontazione è funzionale alla trasmissione al MEF delle richieste di rimborso da parte del MUR, al fine di ottenere le provviste finanziarie necessarie ad assicurare ai soggetti attuatori un flusso di cassa costante e funzionale allo svolgimento dei programmi di ricerca.

Quest'ultimo adempimento, dunque, non può ingenerare alcuna duplicazione di inserimento dei medesimi dati, ed è nella sostanza soddisfatto dal soggetto attuatore attraverso una costante e tempestiva alimentazione del sistema informativo secondo le scadenze definite dal MUR (funzionale anche al monitoraggio mensile ReGiS), proprio nell'ottica di ridurre gli oneri a carico dei soggetti attuatori beneficiari di risorse PNRR.

Limitatamente alla creazione del rendiconto periodiche delle spese di progetto, secondo le indicazioni impartite dal MEF il Soggetto attuatore deve accedere al sistema REGIS generare e validare sul sistema del MEF il Rendiconto di Progetto ReGiS, selezionando le medesime spese già approvate e presenti nel Rendiconto trasmesso ai sistemi informativi locali del MUR.

In via generale, si informa che la manualistica emanata dall'Unità di missione del PNRR è pubblicata nella sezione dedicata del sito agli strumenti di attuazione.

(Riscontro quesiti CRUI riunione 09-02-2023_DEF)

1.6.2 Documentazione da caricare su Piattaforma AtWork

Il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 (c.d. Decreto semplificazione) ha ridotto in modo significativo la quantità di documentazione necessaria da caricare nella piattaforma AtWork ai fini della rendicontazione. In particolare l'intervento normativo prevede che i soggetti pubblici carichino in AtWork - in luogo dei provvedimenti amministrativi e dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento previsti dai dispositivi attuativi e dalle specifiche linee guida adottate in materia di rendicontazione dall'Unità di missione PNRR MUR - un'Attestazione sugli esiti delle procedure di verifiche svolte con tre allegati:

- Elenco delle spese rendicontate oggetto di attestazione;
- Check-list selezione personale esterno;
- Check-list per la verifica delle procedure di appalto.

Nonostante l'intervento normativo, la prassi non è nella sostanza mutata in modo significativo perché alcuni Hub continuano a richiedere il caricamento di tutti i provvedimenti amministrativi e i documenti giustificativi di spesa, in AtWork o in repository paralleli, ai fini della rendicontazione, vanificando di fatto gli effetti della semplificazione.

L'effetto finale è che, su richiesta di alcuni Hub, le Università sono obbligate a non applicare una norma di cui sono destinatarie.

La motivazione della richiesta degli Hub è legata alla necessità della sottoscrizione, per ogni rendiconto, dell'allegato 3 alle Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema Missione 4, Componente 2 (versione 1.0 del 10 ottobre 2022) che prevede per gli Hub il controllo e l'archiviazione di tutti i documenti secondo le modalità indicate nei dispositivi attuativi e nelle medesime Linee Guida.

Si richiede di chiarire in modo definitivo che, ai fini della rendicontazione, è sufficiente da parte degli Hub limitare il controllo, nel caso di enti destinatari del Decreto semplificazione, solo ai documenti caricati in AtWork secondo quanto disposto dal Decreto medesimo.

Risposta:

Con riferimento al presente quesito, si ritiene opportuno richiamare la circolare prot. 3739 del 22 maggio u.s. inerente alle modalità di rendicontazione in attuazione del DL 13/2023, convertito con modificazioni dalla L.41/2023, e in particolare il paragrafo inerente alle "modalità di attuazione" laddove è chiaramente esplicitato che la semplificazione introdotta con l'intervento legislativo riguarda le modalità di presentazione della documentazione attestante le attività realizzate ai fini della richiesta di rimborso dei relativi costi sostenuti.

In attuazione di tale norma, infatti, è previsto che i soggetti pubblici, in relazione alle singole voci di spesa sostenute e censite all'interno del sistema informativo locale implementato da questo Ministero, devono fornire come evidenza documentale esclusivamente un'attestazione sugli esiti delle procedure di verifiche svolte, resa secondo il format allegato alla citata circolare prot. 3739, nonché fornire evidenza degli esiti delle verifiche condotte sulle procedure di selezione dei fornitori e di reclutamento del personale, attraverso la compilazione dei relativi format di check-list adottati dal Ministero per la specifica misura e opportunamente allegati alle specifiche Linee Guida per la rendicontazione.

I provvedimenti amministrativi (ad es. atti di selezione del fornitore, contratti, pubblicazioni, ecc.) e i documenti giustificativi di spesa e di pagamento (ad es. fatture, quietanze di pagamento, prove di fornitura, verbali di collaudo, ecc.) previsti dai dispositivi attuativi e dalle specifiche linee guida adottate in materia di rendicontazione dall'Unità di missione PNRR MUR devono essere nella disponibilità del soggetto pubblico che li ha emanati ed ostensibili su richiesta del Ministero o di altri organi di controllo nazionali e europei in sede delle verifiche di propria competenza.

Sull'argomento, inoltre, è stato fornito un chiarimento in sede di riscontro ai quesiti presentati dai referenti CRUI/CODAU/CONPER, in cui si precisa che la documentazione prevista dai dispositivi attuativi, dalle norme specifiche di settore e dalle specifiche Linee Guida adottate in materia di rendicontazione dall'Unità di missione PNRR MUR, deve essere predisposta e tenuta agli atti dal

singolo Soggetto che partecipa alla realizzazione dell'intervento, non ricorrendo la necessità di trasmetterla all'HUB, anche per il tramite degli Spoke, per la preventiva validazione e approvazione. Ai fini rendicontativi, infatti, la verifica di competenza dell'Hub, nonché degli Spoke nei confronti dei loro affiliati, riguarda la completezza della documentazione prevista (attestazione e relative Check-List di autocontrollo sulle procedure), nonché la correttezza delle informazioni censite, ricorrendo per tale ultimo aspetto la necessità di verificare anche la coerenza della descrizione delle spese sostenute elencate e del relativo importo con le attività e il budget assegnato a ciascun soggetto controllato.

Per quanto sopra esposto, e con specifico riferimento alla parte della dichiarazione resa dall'Hub circa la verifica e l'archiviazione dei documenti rendicontativi ("Tutti i documenti, titoli o atti sono copie conformi alla documentazione agli atti del Soggetto Attuatore e archiviati secondo le modalità indicate nei dispositivi attuativi e nelle "Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 del PNRR"), risulta evidente che l'attestazione sia da riferirsi alla tipologia di verifica da svolgere e di documentazione da acquisire in relazione al soggetto controllato. Pertanto, in riferimento ai soggetti beneficiari della norma di cui al DL 13/2023, la dichiarazione dell'Hub, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, si riferisce esclusivamente alle verifiche svolte sulla presenza e completezza della documentazione prevista, ovvero attestazione resa ai sensi dell'Allegato alla circolare 3739 del 22 maggio 2023 e check-list di autocontrollo sulle eventuali procedure espletate, nonché sull'archiviazione della stessa presso i propri uffici in originale (nel caso di documento firmato digitalmente) o copia conforme all'originale.

(Quesito Tavolo ottobre_Riscontro quesiti)

1.6.3 Sblocco Codice attività/Codice pagamento per revisione dati e documentazione inserita

Attualmente la possibilità di consentire a ciascun ente la modifica di informazioni erroneamente inserite o da integrare relativamente ai codici di pagamento della singola spesa (CODPAG) o ai codici di attività (CODATT) in piattaforma AtWork, è in capo unicamente all'HUB, che deve quindi raccogliere tutte le richieste degli affiliati e trasmetterle a Cineca per un loro intervento. Questo rallenta e rende complesso la rettifica dei dati su AtWork. Si richiede di valutare l'opportunità di consentire tale possibilità anche agli Spoke, al fine di snellire l'operatività.

Risposta: *Come specificato dai singoli Avvisi, nonché dai successivi provvedimenti (atto d'obbligo, circolari esplicative, linee guida, ecc.), il soggetto referente nei confronti del Ministero è individuato nella figura dello Hub, e su tale flusso comunicativo si è basato lo sviluppo della piattaforma dedicata "AtWork".*

1.6.4 Checklist relative al reclutamento e alle procedure di gara

- Si chiede conferma che le checklist relative al reclutamento e alle procedure di gara, come espresso chiaramente per gli Avvisi Infrastrutture in merito alle gare, non debbano essere compilate nemmeno per le attività relative al PNRR Missione 4 Componente 2 Linee di Investimento 1.3, 1.4, 1.5.

Risposta: *Con riferimento al presente quesito si rimanda a quanto formulato nei precedenti riscontri, confermando preliminarmente che le Check-List relative al reclutamento del personale e alle procedure di gara (cfr. All.6 e All.7 delle Linee guida prot. 7554 del 10/10/2022) sono state predisposte affinché il Soggetto interessato, ripercorrendo i vari punti di controllo, possa predisporre*

tutti gli atti ritenuti essenziali ai fini della successiva valutazione del Ministero circa la correttezza e la regolarità della procedura esperita.

Tale adempimento deriva sia da specifiche previsioni regolamentari (cfr. art. 22 del Reg. 2021/241) in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, sia da specifiche prescrizioni del Servizio centrale per il PNRR del MEF (cfr. Circolare n. 30 del 11/08/2022 prot. 212865) secondo cui il Soggetto attuatore assume obblighi specifici in tema di autocontrollo, tra gli altri, del rispetto della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR, nonché di evidenza documentale del controllo svolto in relazione a ciascuna procedura posta in essere, secondo le indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali titolari di misure (es: check list, attestazioni, verbali, nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria in ragione delle peculiarità e specificità di ciascuna riforma/del singolo investimento).

Per quanto sopra esposto, si conferma la necessità di compilare le Check-List sopra richiamate per ciascuna procedura posta in essere non solo per le linee di investimento in oggetto ma anche per tutte le altre linee (compresi gli Avvisi relativi alle Infrastrutture) finanziate nell'ambito del PNRR.

(Riscontro quesiti CRUI_Incontro 13/03/23)

- Si può fare un invio massivo mensile delle check list dichiarando in at work che sono compilate? Allegare le singole check list consuma parecchio tempo.

Risposta: *In merito al presente quesito, si rappresenta che ai fini rendicontativi non può ritenersi sufficiente la mera dichiarazione di acquisizione agli atti delle Check-List compilate e firmate. Per quanto rappresentato al precedente punto 8, per il Soggetto attuatore ricorre l'obbligo, tra gli altri, di fornire evidenza documentale del controllo svolto in relazione a ciascuna procedura posta in essere, attraverso la compilazione delle relative Check-List e la trasmissione in sede di rendicontazione periodica.*

(Quesiti CRUI/CODAU Cabina di regia luglio 2023)

1.7 Variazioni di progetto

I progetti PNRR necessitano e necessiteranno di presentare delle variazioni di spesa, entro il globale finanziamento ricevuto, per far fronte ad alcune modeste modifiche fisiologiche e soprattutto alle mutate condizioni di mercato, soprattutto per i costi di ingegneria civile.

Queste variazioni non devono superare cumulativamente il limite del 15%, rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento di ciascun progetto, nel rispetto dell'art. 15 dell'Avviso 3264/21.

Il limite è stato confermato dallo stesso Ministero nelle Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema M4C2 Investimento 3.1 (Prot. MUR n.8280 del 13/12/2022) all'art.4.

La situazione per i progetti delle infrastrutture di ricerca risulta però alquanto complicata a causa di ulteriori restrizioni sulle variazioni imposte successivamente dal MUR, impedendo di fatto trasferimenti di fondi su determinate attività con potenziali impatti negativi sul progetto.

Ad esempio per il progetto IRIS, in fase di negoziazione nel giugno 2022, i revisori del MUR hanno richiesto tagli dei fondi richiesti e la concentrazione di fondi nei work package di coordinamento (WP1) per garantire un'efficiente gestione della necessaria contingenza per il progetto. Queste raccomandazioni sono state seguite tramite una riduzione del budget di circa il 25% nei vari work package, e un aumento del 35% nel WP1, per fondi destinati a compensare eventuali necessità in altri WP.

Successivamente il limite complessivo del 15% sulle variazioni ha però subito interpretazioni restrittive da parte dello stesso MUR con la pubblicazione di un documento "Vademecum per le variazioni del progetto" in febbraio 2023. Questo avveniva sei mesi dopo l'accettazione dei progetti e dai tre ai cinque mesi dopo il loro inizio effettivo, con effetti particolarmente impattanti per

i progetti, sia per l'inserimento del limite all'interno di ogni work package per categoria di spesa, nonché per l'impedimento totale di trasferire fondi tra work packages.

Infatti, in tale vademecum la restrizione del 15% viene estesa (paragrafo 4.2 "Verifica del rispetto dei vincoli") ad ogni tipologia di costo sia in entrata che in uscita dei fondi, rendendo impossibili storni su voci di costo non preventivamente dotate di abbastanza fondi.

Il suddetto vincolo è indicato valere per **"ciascun I-esimo WP e per ciascun J-esima voce di costo"** (estratto dal testo).

Non si possono quindi trasferire fondi a voci di costo che fossero originariamente a zero o che non abbiano capienza sufficiente entro il limite del 15% di quella voce, e NON del complessivo finanziato, come invece atteso dall'Avviso. Ad esempio se in un progetto da 50 M€ sulla voce i-esima erano stati assegnati originariamente 10 k€, non ne possono essere aggiunti più di 1.5 K€ a fronte del limite dell'avviso che originariamente quotava 1.5 M€.

Dette restrizioni creano quindi una contraddizione apparente tra la gestione delle variazioni come esplicitate a livello dell'Avviso e quella a livello operativo del vademecum. Restrizioni queste che impediscono di risolvere situazioni di piccolo impatto economico, ma importanti per i progetti che vedono comprometersi interi work packages per questa impossibilità di andare in soccorso usando proprio quelle risorse che erano state accantonate per eventuali cambiamenti ed imprevisti.

Si intende pertanto richiedere autorizzazione all'utilizzo di fondi tra work package, per soccorso alle situazioni da correggere, specie quando causate da fattori esterni al progetto, come quella attuale dei mercati e che si ritorni ad una interpretazione in linea con le regole stabilite dall'Avviso 3264/21 per limitare le variazioni di progetto del 15% del finanziamento totale, anche eventualmente, come nel progetto IRIS potendosi attingere al fondo indiviso, di cui alla descrizione sopra effettuata, pensato proprio per situazioni contingenziali.

Risposta MUR

Al fine di dare seguito in modo positivo alle richieste di autorizzazione all'utilizzo di fondi tra work package, in modo da garantire il corretto raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti finanziati, sarà possibile presentare richieste di modifica via pec all'ufficio di gestione competente.

Si fa presente che le richieste dovranno essere adeguatamente motivate, nonché evidenziare lo scostamento rispetto a quanto programmato in sede di presentazione del progetto approvato.

Le richieste saranno sottoposte alla valutazione dell'ETS in itinere del progetto.

(Quesito Novembre 2023)

1.8 Privacy

Per come è strutturata la piattaforma At Work un qualsiasi operatore abilitato di un partecipante al progetto ha accesso alle informazioni di tutti gli altri partecipanti, a prescindere dal ruolo (hub, spoke, affiliato). Il fatto che tutti possano vedere tutto il materiale caricato da tutti (contratti, cedolini, c.v., informazioni aziendali, ecc.) potrebbe comportare qualche rischio per la privacy se i documenti caricati contengono dati sensibili. La soluzione potrebbe essere quella di introdurre in At Work la struttura gerarchica per i controlli strettamente necessari ai fini della rendicontazione: l'hub vede tutto, uno spoke vede solo i suoi affiliati e gli eventuali beneficiari di bandi a cascata, gli affiliati vedono solo la propria documentazione.

Risposta: *Con specifico riferimento al quesito, si rappresenta che sul tema il RUP ha già fornito esplicite indicazioni del RUP affinché la struttura della piattaforma informatica del Ministero "AtWork" sia modificata in coerenza della normativa vigente in materia.*

(Riscontro quesiti CODAU_Incontro 13/03/23)

2. SPESE AMMISSIBILI

2.1 Rendicontazione del personale

Personale strutturato: rendicontato a costo standard

Personale RTDA: sembra debba essere rendicontato a costo reale ma anche in questo caso è necessaria un'indicazione formale. Occorre conferma che si possa inserire nell'anagrafica di Atwork il costo orario standard o reale per persona e ruolo e non sarà necessario integrare con dati contabili in quanto i costi del personale saranno definiti dalla rendicontazione oraria attraverso il Timesheet.

Risposta: *I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard (UCS) adottate con Decreto interministeriale 116/2018. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.*

Da previsioni degli Avvisi inerenti alle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero, sia il personale strutturato che i Ricercatori di cui all'art.24 della L.240/2010 dovranno essere rendicontati a costi standard. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard. In tale ultimo caso dovrà essere fornita a supporto della singola spesa la documentazione spesa e di pagamento prevista dalle Linee Guida adottate.

(Riscontro quesiti CODAU riunione 09/02/2023_DEF)

2.1.1 Rendicontazione del personale solo per Partenariati estesi

- Si chiede conferma che il **Soggetto HUB** alla categoria **Spese di personale** possa rendicontare proprio personale (da assumere o distaccare da altri enti) per lo svolgimento delle attività di propria competenza e relative al Programma di ricerca e innovazione del Partenariato esteso.

Risposta: *In relazione al presente quesito, si specifica che a valere della categoria "spese di personale" potranno essere rendicontate unicamente le spese relative al personale indicato come "massa critica" in sede di presentazione delle proposte progettuali e al personale che viene assunto ai sensi dell'art. 7 comma 2 primo punto (almeno 100 nuovi ricercatori a tempo determinato).*

Tali spese di personale non rientrano tra quelle di competenza dell'HUB; per tale soggetto, infatti, le uniche spese di personale ritenute ammissibili a valere del progetto sono quelle afferenti al programme/research manager di cui si deve dotare, ai sensi dell'art. 4 co.8 dell'Avviso, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza che potranno essere rendicontate sulla base della spesa effettivamente sostenuta (rendicontazione a costi reali) a valere della categoria di spesa "costi gestionali ed amministrativi".

- Si chiede conferma che le Spese di personale sostenute dagli HUB connesse al programme/research manager rientrino nella categoria di spesa "Costi gestionali e amministrativi" e non alla categoria di spesa Spese di personale

Risposta: *Per quanto riscontrato al precedente quesito, si conferma che le spese di personale sostenute dall'HUB connesse al programme/research manager rientrano nella categoria "costi gestionali e amministrativi".*

- Si chiede conferma che le spese connesse al **programme/research manager** generino costi gestionali e amministrativi del 10%

Risposta: *In relazione al presente quesito, si specifica che le spese connesse al programme/research manager sono imputate a valere della categoria di spesa “costi gestionali e amministrativi” di cui all’art. 9 comma 4 lett.e) dell’Avviso di cui al DD 341/2021 e, pertanto, computano al calcolo del limite del 10% dei costi diretti ammissibili del personale, come esplicitamente previsto dal sopra richiamato Avviso.*

- Si chiede conferma che per i costi diretti ammissibili di personale sui quali applicare l’importo massimo del 10% dei **costi gestionali e amministrativi** di competenza dell’HUB ci si riferisca ai costi diretti ammissibili del personale dell’intero partenariato.

Risposta: *Si conferma di quanto rappresentato in ordine al presente quesito.*

- Si chiede conferma che tra i costi gestionali ed amministrativi di competenza dell’HUB possano rientrare i costi sostenuti per i **meeting di progetto** e il rimborso spese per **missioni**.

Risposta: *Si rappresenta che limitatamente all’Avviso DD 341/2022 nell’ambito della categoria “costi gestionali e amministrativi” sono imputabili tutti i costi sostenuti dall’HUB, diversi da quelli afferenti al personale, connessi alle attività di competenza previste in sede di presentazione del progetto approvato. Tali costi potranno essere rendicontati sulla base della spesa effettivamente sostenuta (rendicontazione a costi reali).*

Con specifico riferimento ai costi di missioni, meeting, ecc., se strettamente coerenti con la realizzazione delle attività progettuali, potrebbero imputarsi a valere della categoria di spesa “costi gestionali e amministrativi”.

- Si chiede conferma che l’HUB possa affidare le attività di propria competenza, relative al Programma di ricerca e innovazione del Partenariato esteso, a soggetti pubblici, rientrati tra i propri soci fondatori (es. soci pubblici della Fondazione).

Risposta: *Con specifico riferimento all’affidamento di attività di competenza dell’HUB ai propri soci, si conferma la possibilità di adottare procedure di affidamento come proposte nel rispetto della normativa di riferimento vigente in materia, ivi incluso il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.*

Ciò premesso, previa le opportune verifiche della documentazione inerente alla procedura di affidamento esperita, l’Hub potrà rendicontare, evidentemente a valere sulle proprie risorse finanziarie come risultanti dal decreto di concessione, i pagamenti effettuati in favore del soggetto affidatario in relazione all’attività prestata.

(Riscontro quesiti CRUI_Incontro 13/03/23)

2.1.2 Costi eleggibili e relative modalità di rendicontazione dei dottorandi

- Gli RTD B assunti nell’ambito del DM 856 del 16 novembre 2020 "Piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori di cui all’art. 24 c. 3 l. b della L. 240/2010" possono essere coinvolti in qualità di personale di ricerca ("massa critica") e il loro costo valorizzato economicamente nel PNRR Missione 4 Componente 2 Linee di Investimento 1.3, 1.4, 1.5?

Risposta: *Con specifico riferimento al presente quesito, si rappresenta che i ricercatori assunti con il Piano straordinario sono già rendicontati a valere del PNRR nell’ambito dei progetti in essere, pertanto, rendicontare le medesime risorse a valere degli Investimenti in oggetto configura fattispecie di doppio finanziamento.*

In ordine a quanto sopra esposto, si conferma la non ammissibilità di tali spese.

- Relativamente ai vincoli di impegno temporale minimo di 3 mesi/anno per le unità di "massa critica" coinvolte nelle attività del PNRR Missione 4 Componente 2 Linee di Investimento 1.3, 1.4, 1.5, i 9

mesi complessivi di impegno richiesti devono essere necessariamente distribuiti equamente nei 3 anni di durata dei progetti, oppure è possibile distribuire l'impegno anche diversamente in coerenza con il cronoprogramma di attività?

Risposta: *In relazione al presente quesito, gli Avvisi di riferimento non prevedono vincoli specifici in merito alla distribuzione annuale dell'effort di risorse dedicate al Programma di ricerca finanziato, semprechè sia rispettato complessivamente il limite minimo di 9 mesi/uomo per il triennio di durata progettuale.*

- Relativamente alla voce altri costi, si chiede conferma che gli stessi non vadano preautorizzati e che in questa voce possano rientrare anche i costi di missione per la partecipazione ai meeting di progetto.

Risposta: *Sulla base di quanto previsto dagli Avvisi di riferimento (DD 341/2022, 3138/2021 e 3277/2021) le categorie di spese che non rientrano tra quelle espressamente previste come ammissibili (cfr. art. 9 degli Avvisi), semprechè strettamente connesse all'esecuzione del Programma di ricerca finanziato, sulla base di quanto previsto all'articolo 9 co. 4 lett. g), devono essere sottoposte a preventiva valutazione da parte del Ministero, nella fattispecie del RUP.*

Con specifico riferimento ai costi di missioni, meeting, ecc., se strettamente coerenti con la realizzazione delle attività progettuali, potrebbero imputarsi a valere della categoria di spesa "costi gestionali e amministrativi" limitatamente agli Avvisi di cui ai DD 341/2022 e 3277/202, invece in relazione all'Avviso "Centri Nazionali" di cui al DD 3138/2021 a valere della categoria "altre tipologie di spese".

- Nel caso di immobile di proprietà del socio di maggioranza (università) e concesso all'Hub in comodato d'uso gratuito per 15 anni, si chiede conferma che le spese di ristrutturazione indicate nel progetto siano ammissibili. L'Hub ha interesse a impiegare gli spazi per ospitare anche gli spin-off e le start-up la cui costituzione è attesa come risultato del progetto. Quest'ultima destinazione d'uso non è stata indicata nella proposta originaria di progetto. Si chiede, dunque, conferma che la destinazione d'uso dell'immobile da semplice sede dell'Hub possa estendersi a quella di sede di start-up e spin-off.

Risposta: *In merito, si rappresenta che i costi di ristrutturazione non rientrano tra le categorie di spese ammissibili espressamente indicate dagli Avvisi di riferimento (cfr. art. 9 degli Avvisi), pertanto, laddove tali costi fossero strettamente connessi all'esecuzione del Programma di ricerca finanziato, potranno rientrare nella categoria "altre tipologie di spesa" di cui all'art.9 co.4 lett.g), previa preventiva valutazione, da parte del Ministero, nella fattispecie del RUP, di coerenza con la normativa applicabile in materia.*

- La FAQ n. 10 sui DM 117 e 118 sembra specificare che non è possibile attribuire allo specializzando medico borse PNRR (visto che lo specializzando non può rinunciare alla borsa di specialità e non è possibile percepire due borse di studio). Si chiede conferma del riscontro fornito con la FAQ sopra richiamata o se ci sia margine per una diversa interpretazione, tenuto conto che la legge (DM 226) prevede che lo specializzando medico possa svolgere il suo percorso di specialità in contemporanea con il corso di dottorato.

Risposta: *In merito al presente quesito, sebbene l'art. 7 del D.M 226/2021 preveda, nel rispetto di determinate condizioni disciplinate dai regolamenti di Ateneo, la possibilità di frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, si rappresenta che tale ipotesi non risulta compatibile con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR, laddove è previsto che tutti i posti finanziati nell'ambito del PNRR siano coperti con borsa (cfr. par. 3.3 del DM 301/2022) e che questa sia assegnata a singoli dottorandi per l'intero periodo formativo di durata triennale.*

- Cosa accade nell'ipotesi in cui un dottorando vincitore della borsa DM 351 o DM 352 rinunci alla borsa? Chiediamo conferma che le mensilità relative a ricerche regolarmente effettuate fino al momento della rinuncia vengano riconosciute. I DM non prevedono, in alcun articolo, che in caso di rinuncia durante il percorso di dottorato, qualora l'attività sia stata regolarmente svolta e rendicontata (anche per periodi inferiori a 6 mesi), il Ministero non riconosca le mensilità già corrisposte.

Risposta *In merito al presente quesito si rappresenta preliminarmente che i Dispositivi ministeriali n. 351/2022 e 352/2022 disciplinano, rispettivamente agli articoli n. 14 e n.10, "le modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione della spesa", prevedendo esplicitamente che le erogazioni successive all'anticipo del 10% sono disposte in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità. I medesimi articoli, inoltre, al comma 8, specificano che la rendicontazione semestrale delle attività costituisce la base per il calcolo da parte del Ministero delle spese ammissibili a valere del PNRR. In coerenza con il disposto dell'Avviso, le Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori dell'intervento in oggetto descrivono la procedura per la rendicontazione delle attività svolte e dei costi maturati, prevedendo anche in caso di rinuncia di un dottorando la possibilità di procedere all'assegnazione della borsa agli ulteriori candidati ammessi al medesimo corso di dottorato, secondo l'ordine della graduatoria, trasmettendo la documentazione attestante la rinuncia e la successiva sostituzione al Ministero per le verifiche di competenza.*

Nell'ipotesi di subentro, la borsa risulterà ancora attiva e il periodo semestrale di ricerca sarà in tal caso rappresentato dalle attività svolte da entrambi i dottorandi (rinunciatario e subentrante) e potrà essere rendicontato secondo le modalità previste dalle specifiche linee guida.

In ordine a quanto sopra esposto, eventuali periodi di ricerca inferiori al semestre non potrebbero essere rendicontati: tuttavia, per non far gravare sugli Atenei le mensilità già corrisposte in relazione ad attività regolarmente svolte dal dottorando rinunciatario e laddove non vi siano ulteriori scorrimenti di graduatoria che consentano di assegnare la borsa ad altri dottorandi, per tali fattispecie è possibile presentare rendicontazioni finali a titolo di saldo anche per periodi di attività inferiori al semestre. Risulta evidente, pertanto, che per la borsa in parola (ossia per cui si è proceduto alla rendicontazione finale) non sarà possibile effettuare successivi scorrimenti di graduatoria.

(Riscontro quesiti CRUI_Incontro 13/03/23)

2.2.2.1 Costi eleggibili nei partenariati estesi

Circa la richiesta inerente l'eleggibilità di taluni costi si precisa che:

- *Le spese di missione rendicontabili nella voce "Altre tipologie di costo" sono esclusivamente quelle correlate all'attività di divulgazione, disseminazione dei risultati e attività di ricerca di campo e sperimentazione.*

- *Le spese di organizzazione di eventi periodici di gestione del programma di ricerca, ivi incluse le missioni per relativa partecipazione, rientrano nella voce "costi gestionali e amministrativi".*

In merito ai chiarimenti relativi alla Circolare esplicativa circa le norme di semplificazione della rendicontazione contenute nel DL 13/2023 si precisa che

- *Le disposizioni contenute nel medesimo DL13/2023 e relativa circolare esplicativa sono obbligatorie. I Soggetti destinatari delle disposizioni di semplificazione devono osservare quanto ivi prescritto (punto a);*

- *L'HUB deve validare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e nel caso dei soggetti pubblici, della documentazione prodotta, dal 25/02/2023, secondo le disposizioni del*

DL13/2023 e circolare esplicativa (punto b).

Resta ferma la competenza dell'HUB e degli Spoke relativamente alla corretta imputazione, al rispetto dei criteri di eleggibilità dei costi così come previsto dalle disposizioni dell'Avviso de quo, normativa in esso richiamata e Linee guida sulla rendicontazione nonché la competenza degli organi ministeriali incaricati per le attività di valutazione e controllo.

2.1.3 Rendicontazione costi per incentivi tecnici e gettoni commissioni concorso personale TD

Si ribadisce nuovamente la richiesta di rendere ammissibili i costi relativi agli incentivi tecnici – ammissibili su diversi interventi PNRR (es. <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-generalipnrr>, FAQ n. 12) e ai gettoni per le commissioni di concorso relative al reclutamento del personale TD.

Con riferimento ai costi per incentivi tecnici, si evidenzia inoltre che l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Risposta:

Al riguardo, si rappresenta che in merito alla tipologia di spese ammissibili occorre far riferimento agli obblighi imposti dalla specifica normativa vigente in materia, alle prescrizioni dei singoli Avvisi, alle FAQ pubblicate e a quanto indicato dalle specifiche Linee Guida in termini di documentazione amministrativo-contabile da presentare.

In via generale, si rammenta che il MEF con specifica nota (cfr. Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022 prot.8432) ha chiarito che a valere delle risorse del PNRR non è possibile imputare i “costi per l'espletamento delle attività di Assistenza Tecnica, ovvero tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. La medesima circolare, inoltre, precisa che non possono essere imputati “i costi relativi all'espletamento di funzioni ordinarie delle strutture amministrative cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR”. Conseguentemente non è mai ammessa la rendicontazione del personale, anche se assunto ad hoc, per lo svolgimento delle sopra richiamate attività, nè per il rafforzamento di strutture amministrative anche se connesse con progettualità del PNRR (es. attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ecc.).

Diversamente sono ammissibili i costi riferiti alle attività, anche espletate da personale, specificatamente destinate a realizzare le progettualità finanziate.

(Tavolo ottobre_Riscontro quesiti)

2.1.4 Rendicontazione del personale a costi reali

- Si richiede se sia possibile utilizzare il costo reale del personale in luogo del costo standard in quanto quest'ultimo sottostima il costo reale per diversi profili rendicontati sulle progettualità in argomento, determinando così una quota consistente di costi non recuperabili a carico dell'Ente, se non limitando l'attrazione di figure con cv eccellente, anche richiamando italiani in servizio all'estero, obiettivo importante per il Paese.

Risposta:

Con riferimento agli Avvisi inerenti alle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero, il personale impiegato nella realizzazione delle attività

connesse al progetto finanziato deve essere rendicontato attraverso il costo standard adottato con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018.

È ammessa la rendicontazione cosiddetta a “costi reali” esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard. In tale ultimo caso dovrà essere fornita a supporto della singola spesa la documentazione di spesa e di pagamento prevista dalle specifiche Linee Guida adottate in relazione all’Avviso di riferimento.

(Tavolo ottobre_Riscontro quesiti)

- Gli ultimi aggiornamenti alla piattaforma AtWork (rif. Guida aggiornata avanzamento attività - aggiornamento Aprile 2023) prevedono che anche per il personale da rendicontare a costi reali (assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti di ricerca, RTDA a tempo definito), dedicato interamente al progetto, venga inserito in anagrafica un costo orario.

L'ente deve quindi ricavare il costo orario dividendo il costo totale della persona nel mese per le ore lavorate in quel mese. Il sistema poi compila automaticamente il campo “Importo totale del pagamento”, moltiplicando il costo orario inserito per le ore lavorate nel mese, ottenendo quindi il costo totale, che l'ente aveva già in partenza.

Qualora l'ente di appartenenza di questo personale non disponga di un costo orario, ma solo del costo totale mensile della persona e debba calcolare il costo orario mensilmente, per evitare che l'operatore debba modificare ogni mese l'anagrafica del soggetto, si propone di modificare AtWork per la rendicontazione del personale a costi reali, eliminando il campo "costo orario" e consentendo la valorizzazione diretta del campo “Importo totale del pagamento”, con il costo effettivamente sostenuto nel periodo rendicontato, supportato dalle relative prove documentali già normalmente prodotte.

Risposta:

In merito, si rappresenta che la documentazione da produrre ai fini della rendicontazione del personale a “costi reali” è indicata al paragrafo 6.2.1 delle Linee guida prot.7554 del 10 ottobre 4 2022, punto 1) “personale dipendente”, con specifico riferimento alla sezione “documenti di spesa e pagamento da presentare nel caso di personale rendicontato a costi reali”, in cui si prevede la produzione di un prospetto di calcolo del costo orario.

Tuttavia, laddove per la specificità del rapporto contrattuale non fosse possibile determinare il costo orario del personale rendicontato (ad esempio per i borsisti), potrà alternativamente essere rendicontato il relativo costo sulla base dell'importo lordo mensile (ad esempio l'importo mensile della borsa erogata al dottorando) rapportato alla percentuale

(Quesiti CRUI/CODAU Cabina di regia luglio 2023)

- Si chiede se gli assegni di ricerca ex art. 22 legge 240/2010 possono essere equiparati, con riferimento alla documentazione da produrre per la rendicontazione del costo, ai borsisti di cui al punto 2 del paragrafo 6.2.1 “Spese di personale dipendente” delle Linee Guida.

Risposta:

In merito, si rappresenta che il paragrafo delle Linee guida prot. 7554 del 10 ottobre 2022 da prendere in considerazione ai fini della rendicontazione dei costi relativi agli assegnisti contrattualizzati ai sensi dell'art. 22 della L.240/2010 è il 6.2.1 punto 1) “personale dipendente”, con specifico riferimento alla sezione “documenti di spesa e pagamento da presentare nel caso di personale rendicontato a costi reali”.

(Quesiti CRUI/CODAU Cabina di regia luglio 2023)

2.1.5 *Spese missioni*

Si chiede al Ministero di indicare in modo univoco per tutti i progetti Hub & Spoke l'ammissibilità o meno delle spese per missioni collegate univocamente alla realizzazione dei progetti, nella voce "altre tipologie di spese".

Risposta: *In merito al presente quesito si rappresenta che le spese sostenute per lo svolgimento delle missioni strettamente collegate alla realizzazione delle attività progettuali sono ritenute ammissibili a valere del PNRR. Tali spese, come specificato in sede di precedenti riscontri, potrebbero imputarsi a valere della categoria di spesa "costi gestionali e amministrativi" limitatamente agli Avvisi di cui ai DD 341/2022 e 3277/202.*

Con specifico riferimento, invece, all'Avviso "Centri Nazionali" di cui al DD 3138/2021, tali costi potrebbero essere imputati a valere della categoria "altre tipologie di spese", previa preventiva valutazione del Ministero. Al riguardo si specifica che la valutazione da parte del RUP sarà rivolta all'ammissibilità della tipologia di spesa, nel caso specifico afferente alle missioni, e non ai singoli giustificativi di spesa e pagamento che saranno, invece, oggetto di verifica di ammissibilità da parte dell'Unità di controllo deputate.

(Tavolo maggio_CRUI_MUR_riscontro ai quesiti_vs.1.0)

2.2 *Ricercatori ex DM 856/2020*

Facendo seguito alla nota trasmessa dal Presidente CRUI al MUR sul tema, si chiede se il Ministero abbia definito come procedere circa la possibilità di rendicontare nei progetti finanziati a valere sulla M4C2 Invv. 1.3, 1.4 e 1.5 i costi dei ricercatori di tipo B reclutati tramite il piano straordinario e inseriti in massa critica in sede di presentazione dei progetti.

Risposta: *Con specifico riferimento al quesito formulato dal Presidente della CRUI in merito al piano di reclutamento straordinario si rappresenta quanto segue.*

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 68, in particolare con l'art. 238 comma 1, al fine di sostenere la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, sono stati stanziati 200 milioni di euro all'anno, a decorrere dal 2021, per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b).

Tali risorse sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, affinché potessero attivare, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, n. 3.331 contratti di ricercatori del valore unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a circa 60.000 euro/anno.

Sulla base di un puntuale criterio di riparto questo Ministero ha definito per ciascuna Istituzione l'esatto numero di posti assegnabili e la corrispondente disponibilità finanziaria da destinare all'attivazione dei sopra menzionati contratti.

Le risorse in questione, sebbene siano state erogate attraverso un incremento della dotazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario, non afferiscono alla quota a carico del bilancio statale destinata alle spese per il funzionamento e alle attività istituzionali delle università, in quanto vincolate ad uno specifico obiettivo, il cui conseguimento è stato puntualmente monitorato attraverso la piattaforma resa disponibile dal Ministero e in cui sono censiti, per ciascuna Istituzione, i riferimenti di dettaglio dei singoli ricercatori assunti.

Per quanto sopra esposto, risulta evidente che una eventuale rendicontazione dei costi delle medesime risorse assunte attraverso il sopra menzionato Decreto Ministeriale a valere dei progetti

finanziati nell'ambito del PNRR, configurerebbe fattispecie di "doppio finanziamento", vietata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/24. Tale previsione normativa è stata oggetto di approfondimento delle Circolari n.21 del 14 ottobre 2021 e n. 33 del 31 dicembre 2021 diramate dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF, a cui gli Avvisi di riferimento e le Linee Guida adottate da questo Ministero fanno esplicito richiamo.

Ciò premesso, in relazione all'eventuale possibilità rappresentata dalla nota trasmessa dal Presidente della CRUI, che alcuni Soggetti Attuatori abbiano inserito i ricercatori assunti con il Piano di reclutamento straordinario all'interno della c.d. "massa critica", non si ravvedono cause ostative al loro impiego nelle attività di ricerca connesse alla realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito degli Investimenti del PNRR, e in via generali degli interventi finanziati da questo Ministero, purchè non ne sia richiesto il rimborso dei relativi costi, tenuto conto del principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno, secondo cui il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Per le medesime ragioni sopra esposte, si rappresenta che in relazione ai ricercatori impiegati nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 Componente 2 non si procederà ad alcuna ulteriore erogazione per rimborso dei costi relativi ai citati ricercatori che realizzano gli interventi finanziati.

In ultimo, relativamente alla possibilità di partecipazione dei ricercatori reclutati ai sensi del DM 856/2022 a progetti di ricerca finanziati da altre istituzioni nazionali e europee, fermo restando che nulla osta da parte di questa Amministrazione, si dovrà necessariamente far riferimento alle specifiche norme che regolano l'attuazione dei relativi programmi di ricerca al fine di conoscere eventuali cause di esclusione o inammissibilità.

(Quesiti CRUI/CODAU_Cabina di regia luglio 2023)

2.2.1 Costi eleggibili e relative modalità di rendicontazione RTDA

1. Il costo standard previsto, pari a 31 euro l'ora, per la valorizzazione del personale ricercatore di tipologia A non è necessario a coprire il costo effettivo di questa tipologia contrattuale, prevedendo un cofinanziamento significativo da parte degli Atenei.

Considerata da un lato la rilevanza di queste figure nell'ambito del PNRR (per l'Avviso partenariati estesi vi è anche un indicatore specifico sul reclutamento degli RTDA), e dall'altro il mancato aggiornamento dei costi standard approvati nell'ambito di un decreto interministeriale MUR-MISE del 2018, si chiede se sia possibile, almeno per la figura del ricercatore, prevedere un aggiornamento del costo orario standard in linea con l'attuale valore contrattuale. Più in dettaglio, si precisa che innalzando il valore a 36 euro/ora il costo di un RTDA sarebbe integralmente coperto.

Risposta: Il monte ore annuo rilevato dalla L.240/2010, ovvero 1500 ore, se impiegato dai ricercatori interamente per lo svolgimento di attività progettuali, valorizzato al costo standard orario pari a € 31,00 e incrementato del 15% dei costi indiretti, consentirebbe di coprire il costo effettivo sostenuto dall'Università.

Il Decreto che ha definito il valore delle Unità di Costo Standard applicabili ai soggetti beneficiari (Università, Enti Pubblici di Ricerca e Imprese) di finanziamento comunitari in ambito della ricerca origina da un lavoro congiunto di questo Ministero, in particolare dell'attuale Direzione della Ricerca, con il Ministero delle imprese e del made in Italy (l'allora Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di individuare il valore economico standard per le 3 tipologie di beneficiari, in

ottemperanza alle norme comunitarie vigenti in materia, è stato necessario elaborare una base dati implementata sulla storicità di oltre 360 progetti realizzati nel periodo 2009 – 2016 che hanno certificato spese di personale per oltre 300 milioni di euro, nonché sulle informazioni inerenti ai principali CCNL (per le annualità 2013, 2014, 2015) e ai costi medi orari caratteristici di Università ed EPR.

Sulla base di tali informazioni è stata definita una metodologia di calcolo del costo orario medio che in esito alle interlocuzioni con la Commissione Europea – DG REGIO e DG EMPL – e successiva approvazione da parte delle stessa CE è stata adottata con il Decreto in questione.

Da una disamina della normativa di riferimento vigente in materia, tenuto conto degli ultimi incrementi definiti con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 luglio 2022 (GU n.213 del 12-9-2022), il costo complessivo annuo da sostenere ai fini della contrattualizzazione di un ricercatore a tempo determinato risulterebbe pari a € 51.572. Tenuto conto che l'importo massimo rendicontabile a valere delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero è pari a € 53.475, comprendendo i costi indiretti calcolati in relazione a tale tipologia di spesa con tasso forfettario del 15%, si ritiene non necessario procedere ad alcun adeguamento del costo standard adottato con il sopra richiamato Decreto interministeriale MIUR-MISE.

(Riscontro quesiti CRUI riunione 09-02-2023_DEF)

2.3 Timesheet e ore rendicontabili

In considerazione di quanto previsto dalla L.240/2010 che per il personale docente prevede un monte ore annuo “figurativo” di 1.500 ore, si chiede la possibilità di inserire nei timesheet dei docenti solo le ore effettivamente svolte sui progetti di ricerca, fino ad un massimo di 1500 ore annue, eliminando i riferimenti alle altre attività.

Risposta: *Con specifico riferimento alle spese di personale rendicontate secondo le Unità di Costo Standard previste dal Decreto Interministeriale 116/2018, che comprendono quelle relative al corpo docente, in via preliminare si rappresenta che ai fini della verifica di ammissibilità ricorre la necessità di acquisire la documentazione atta a garantire che:*

- *il numero di ore rendicontate per ciascuna risorsa sia effettivamente impiegato per la realizzazione delle attività progettuali;*
- *il numero di ore complessivamente rendicontate in relazione alla singola risorsa non ecceda il monte ore contrattuale;*
- *non si configuri fattispecie di doppio finanziamento.*

Al fine di garantire quanto sopra rappresentato, il costo del personale ammissibile a rendicontazione deve essere determinato in base alle ore effettivamente lavorate in relazione al progetto, indicate attraverso la compilazione del template di timesheet mensile fornito dall'Amministrazione o altro modello che riporti le medesime informazioni, e valorizzate al costo standard orario.

In alternativa alla presentazione dei timesheet periodici completi delle informazioni previste dal template, in sede di rendicontazione delle sole spese di personale, per il soggetto che rendicontra vi è la possibilità di acquisire all'interno della piattaforma “AtWork” quanto segue:

- *il dato strutturato di ciascuna risorsa impiegata nello svolgimento delle attività progettuali, in termini di ore lavorate per il progetto distribuite sui singoli giorni riferibili al periodo del rendiconto e non sul totale del medesimo periodo;*
- *una dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal rappresentante legale del Soggetto realizzatore, in qualità di datore di lavoro, attestante per tutte le risorse che:*

- le ore rendicontate nel periodo di riferimento secondo le modalità del precedente punto elenco, non sono state imputate a valere su altre progettualità, sia finanziate da questo Ministero sia da altre fonti, e che allo stato sono ricomprese nel monte ore contrattuale di riferimento ovvero nelle 1.720 ore se inferiori;
- i timesheet debitamente firmati dalle singole risorse e dal rappresentante legale dell'ente datore di lavoro, secondo il template fornito o in altro format purchè abbia le medesime informazioni, sono conservate agli atti e che alla fine di ciascun anno, ovvero su esplicita richiesta del Ministero, saranno trasmessi al fine di verificare la corrispondenza degli stessi con quanto attestato in sede di rendicontazione periodica.

Per tutto quanto sopra esposto, in relazione ai docenti universitari, compatibilmente con il disposto normativo della L.240/2010 e della normativa nazionale applicabile in materia, ivi compresi i regolamenti di ateneo, sarà possibile rendicontare un numero massimo di 1.500 ore/anno, purché queste, anche se di varia natura, siano totalmente impiegate dal personale in questione ai fini della realizzazione delle attività progettuali finanziate.

(Tavolo maggio_CRUI_MUR_riscontro ai quesiti_)

2.3.1. Automatizzazione dell'invio dati dei timesheets

È possibile **automatizzare l'invio dei dati dei timesheet** degli EPR come per il sistema U-GOV?

Risposta: In via preliminare si rappresenta che le Linee Guida del 10/10/2022 prot. 7554 integrano le disposizioni regolamentari, la disciplina e le norme applicabili agli investimenti del PNRR e forniscono indicazioni operative ai Soggetti Attuatori ai fini della rendicontazione delle attività svolte per la realizzazione del progetto e delle connesse spese sostenute a tal fine.

Ciò premesso, si rappresenta che gli Avvisi di cui alle iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero, prevedono che i costi relativi alle spese del personale siano rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018 (cfr. Avviso art. 9, comma 5, e faq 6.4, pubblicata sul portale GEA).

Ai fini della definizione delle Unità di Costo Standard è stato preso in considerazione il rapporto tra il costo annuo lordo, derivante dai CCNL di riferimento ed il rispettivo monte ore annuo, identificato in n. 1.500 ore per Università, come da normativa vigente in materia, nella media dei principali CCNL degli EPR e in n. 1.720 ore per le imprese, in coerenza con le norme unionali di riferimento in materia.

Nello specifico il costo annuo lordo è pari all'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (lordo dipendente) - con esclusione degli elementi mobili e ad personam - e di quelli differiti (Rateo, TRF, 13ma, 14ma), maggiorato degli oneri riflessi (INPS, INAIL) a carico dell'Ente.

In ordine a quanto sopra esposto, ai fini della rendicontazione del costo del personale, sarà possibile imputare a valere del PNRR, nel rispetto delle previsioni dei singoli Avvisi di riferimento, esclusivamente il numero di ore effettivamente lavorate in relazione al progetto e indicate attraverso la compilazione dei timesheet mensili, valorizzate al suddetto costo standard orario.

Il numero di ore massimo rendicontabile non può eccedere il minimo tra il monte ore annuo previsto dal rispettivo CCNL e 1.720 ore.

Per quanto riguarda esplicitamente i timesheet periodici si rappresenta che la produzione degli stessi risulta necessaria al fine di garantire che:

- il numero di ore rendicontate per ciascuna risorsa sia effettivamente impiegato per la realizzazione delle attività progettuali;

- *il numero di ore complessivamente rendicontate in relazione alla singola risorsa non ecceda il monte ore contrattuale;*
- *non si configuri fattispecie di doppio finanziamento.*

Ciò premesso, nell'ottica di ottemperare agli obblighi sopra rappresentati e in alternativa alla presentazione dei timesheet periodici completi delle informazioni previste dal template pubblicato, in sede di rendicontazione delle sole spese di personale, si potrebbe acquisire sulla piattaforma "AtWork" quanto segue:

- *il dato strutturato di ciascuna risorsa impiegata nello svolgimento delle attività progettuali, in termini di ore lavorate per il progetto distribuite sui singoli giorni riferibili al periodo del rendiconto e non sul totale del medesimo periodo come attualmente impostato;*
- *una dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal rappresentante legale del Soggetto realizzatore, in qualità di datore di lavoro, attestante per tutte le risorse che:*

✓ le ore rendicontate nel periodo di riferimento secondo le modalità del precedente punto elenco, non sono state imputate a valere su altre progettualità, sia finanziate da questo Ministero sia da altre fonti, e che allo stato sono ricomprese nel monte ore contrattuale di riferimento ovvero nelle 1.720 ore se inferiori;

✓ i timesheet debitamente firmati dalle singole risorse e dal rappresentante legale dell'ente datore di lavoro, secondo il template fornito o in altro format purchè abbia le medesime informazioni, sono conservate agli atti e che alla fine di ciascun anno, ovvero su esplicita richiesta del Ministero, saranno trasmessi al fine di verificare la corrispondenza degli stessi con quanto attestato in sede di rendicontazione periodica.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.3.2 Tempo persona rendicontabile 1500/1720 ore

Permangono alcune criticità di compilazione dei "timesheet". In particolare, il PNRR prevede il monte ore produttivo dei ricercatori pari a 1500 ore/anno mentre altri progetti (ad es. i progetti Horizon Europe) prevedono il monte ore produttivo pari a 1720 ore. Ci sono molti docenti impegnati in entrambe le tipologie progettuali e che si trovano quindi in difficoltà nella compilazione di un timesheet integrato. In assenza di un'indicazione da parte del Ministero, in alcuni atenei i docenti impegnati contemporaneamente su progetti PNRR e europei sono stati inviati ad adottare il monte ore di 1720. Tuttavia, vista la delicatezza della questione (il costo del personale rappresenta gran parte del budget dei progetti PNRR), sarebbe auspicabile una presa di posizione ufficiale da parte del MUR, in modo tale da scongiurare eventuali contestazioni in fase di audit del MUR stesso o della Corte dei Conti.

Risposta: *Il costo del personale dipendente ammissibile a rendicontazione è determinato in base alle ore effettivamente lavorate per attività progettuali e indicate attraverso la compilazione dei timesheet mensili, valorizzate al costo standard adottato con Decreto 116/2018.*

In via preliminare si rappresenta che il monte ore produttivo pari a 1.720 rappresenta un valore standard definito dalla Commissione Europea ai fini della gestione diretta degli Interventi finanziati nell'ambito del programma Horizon. Con specifico riferimento al PNRR, la Commissione Europea prevede la responsabilità dell'attuazione del dispositivo agli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, obbligandoli ad adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. In ottemperanza

a tale previsione, ai fini della definizione del costo standard da adottare per la figura del ricercatore, il Ministero in qualità di titolare del suddetto Piano non può prescindere dal considerare la normativa nazionale di riferimento in merito alla definizione del monte ore dei contratti, ovvero l'art. 24 della L.240/2010.

Ciò premesso, si rappresenta che l'utilizzo del costo standard discende dalle disposizioni degli Avvisi di cui alle iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero, che prevedono che i costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018 (cfr. Avviso art. 9, comma 5, e faq 6.4, pubblicata sul portale GEA).

Il costo del personale dipendente ammissibile a rendicontazione è quindi determinato in base alle ore effettivamente lavorate in relazione al progetto e indicate attraverso la compilazione dei timesheet mensili, valorizzate al suddetto costo standard orario.

Il medesimo Decreto Interministeriale prot. 116 del 2018 considera il tempo produttivo annuo per il personale universitario pari a n. 1500 ore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ne consegue che, gli Avvisi in questione consentono di rendicontare tutte le ore effettivamente lavorate sul progetto di ricerca risultanti nei timesheet, fino a un massimo di 1.500 ore per il personale a tempo pieno (750 ore per il personale a tempo definito) assunto in coerenza alla sopra richiamata L.240/2010.

(Riscontro quesiti CODAU riunione 09-02-2023_DEF)

2.3.3 Form timesheet

Per gli Atenei che utilizzano U-GOV, non è ancora disponibile il formato PNRR del timesheet. Per ora, il modulo viene fatto a mano, copiando le ore su un template in excel. I progetti sono iniziati a settembre e Cineca ha previsto questa integrazione ma al momento non è ancora disponibile.

Regole e tempistiche. Il MUR ha chiesto a fine dicembre di caricare i dati di monitoraggio per il 10 di gennaio. Ora, per la scadenza del 10 febbraio, ATWork si sta modificando di giorno in giorno. Ci si trova a dover rendicontare mentre le informazioni da inserire cambiano continuamente.

Risposta:

Per i timesheet si precisa che per come è impostata la piattaforma una diretta produzione di timesheet non è più necessaria. Ogni ateneo potrà caricare quelli che già utilizzano, avendo cura di verificare che comunque rispettino i requisiti minimi del format ministeriale.

(Riscontro quesiti CODAU riunione 09-02-2023_DEF)

2.3.4 Monte ore personale CNR

Con riferimento all'indicazione del monte ore da imputare per le progettualità in argomento, le Linee guida consentono di utilizzare il monte ore massimo lavorativo di 1720 ore per il personale non universitario, riportando nel timesheet anche le ore di permesso e di ferie fruiti nonché quelle di malattia. Per le progettualità europee, il CNR utilizza, invece, un monte orario produttivo di 1506/1520 ore senza l'indicazione di ferie, permessi e malattie, come da allegato alla Circolare CNR 34/2018 che alle 1778 ore lavorative circa sottrae appunto le assenze medie per malattia e permessi e

le ferie.

A tal proposito, si chiede conferma di poter utilizzare almeno per il personale assunto a TD dedicato ai progetti PNRR il monte ore di 1720 ore al lordo delle assenze per malattia, permessi e ferie, mentre per il personale TI impegnato anche in progettualità europee lo stesso monte ore lavorativo non dovrà superare le 1506/15020 ore produttive, in modo tale da non avere una ulteriore riduzione delle ore lavorative annue.

In tale ottica, si chiede inoltre di andare in deroga a quando disciplinato nelle linee guida di rendicontazione, ossia per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro, riconoscendo l'effettivo che non sarà superiore alle 36 ore medie settimanali nel quadrimestre (CCNL vigente) tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente e nel limite delle 1.720 ore annuali come sopra indicato. Ciò si tradurrebbe in una rendicontazione giornaliera che potrebbe superare le 7 ore e 12 minuti giornalieri (derivanti dalla divisione delle 36 ore settimanali per 5 giorni lavorativi) sempre attestata da cartellino delle presenze, fermo restando il rispetto delle 36 ore medie settimanali nel quadrimestre.

Risposta:

In via preliminare, si rappresenta che la definizione del valore delle Unità di Costo Standard applicabili ai soggetti (Università, Enti Pubblici di Ricerca e Imprese) beneficiari di finanziamento comunitari in ambito della ricerca origina da un lavoro congiunto di questo Ministero, in particolare dell'attuale Direzione della Ricerca, con il Ministero delle imprese e del made in Italy (l'allora Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di individuare il valore economico standard per le 3 tipologie di beneficiari, in ottemperanza alle norme comunitarie vigenti in materia, è stato necessario elaborare una base dati implementata sulla storicità di oltre 360 progetti realizzati nel periodo 2009 – 2016 che hanno certificato spese di personale per oltre 300 milioni di euro, nonché sulle informazioni inerenti ai principali CCNL (per le annualità 2013, 2014, 2015) e ai costi medi orari caratteristici di Università ed EPR.

Sulla base di tali informazioni, è stato preso in considerazione il rapporto tra il costo annuo lordo, derivante dai CCNL presi in considerazione ed il rispettivo monte ore annuo, identificato in n. 1.500 ore per le Università, come da normativa vigente in materia, nella media dei principali CCNL degli EPR e, infine, identificato in n. 1.720 ore per le imprese, in coerenza con le norme unionali di riferimento in materia. Nello specifico il costo annuo lordo è pari all'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (lordo dipendente) - con esclusione degli elementi mobili e ad personam - e di quelli differiti (Rateo, TRF, 13ma, 14ma), maggiorato degli oneri riflessi (INPS, INAIL) a carico dell'Ente.

Tale metodologia di calcolo, condivisa dalla Commissione Europea – DG REGIO e DG EMPL –, ha condotto all'individuazione dei costi orari medi adottati con il Decreto MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018.

Con specifico riferimento agli Avvisi adottati nell'ambito delle iniziative di sistema di cui alla Missione 4 Componente 2, il Ministero ha previsto l'applicazione di tali costi standard ai fini della rendicontazione delle spese di personale, derogabile esclusivamente nel caso in cui la figura professionale impiegata non rientri in una delle fasce di costo standard adottate con il sopra menzionato decreto.

In ordine a quanto sopra esposto, ai fini della rendicontazione del costo del personale, sarà possibile imputare a valere del PNRR, nel rispetto delle previsioni dei singoli Avvisi di riferimento, esclusivamente il numero di ore effettivamente lavorate in relazione al progetto, come risultanti dalla documentazione prevista dal soggetto che rendicontra (ad esempio documentazione contrattuale, ordini di servizio, moduli di rilevazione delle presenze, ecc.) e indicate attraverso la compilazione dei timesheet mensili, valorizzate al suddetto costo standard orario.

Il numero di ore massimo rendicontabile non può eccedere nel caso degli EPR il monte ore annuo previsto dal CCNL di riferimento.

(Tavolo ottobre_Riscontro quesiti)

2.3.5 Rilievi Invitalia rendicontazione progettualità Hub&Spoke

Con riferimento ai rilievi pervenuti da Invitalia sugli ordini di servizio e timesheet relativi ai Direttori di Istituto CNR rendicontanti nell'ambito della voce di costo personale, come da stralcio di seguito riportato: "ods autoconferito, ts sottoscritto dal solo dipendente (l'ods e il ts devono essere sottoscritti da soggetto gerarchicamente superiore o accompagnati da opportuno atto autorizzativo/di delega alla firma)", si fa presente che l'art.9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente, che disciplina i compiti e le responsabilità del Direttore d'istituto, stabilisce che "il direttore d'istituto dirige, coordina e promuove lo sviluppo delle attività dell'istituto di cui è responsabile (...) e adotta i necessari atti di competenza dell'istituto". A tal proposito, posto che gli incarichi di servizio ed i timesheet che vengono redatti nell'ambito di un finanziamento dell'Istituto rientrano negli atti interni che il direttore stesso - dotato di autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati nel quadro della programmazione dell'Ente - deve porre in essere per la gestione del finanziamento all'interno dell'Istituto che dirige e, pertanto, si chiede la conferma della non necessità di alcuna nomina o autorizzazione da parte di un organo superiore.

Risposta: *In relazione al presente quesito, tenuto conto delle informazioni fornite circa le funzioni e il ruolo dei Direttori di istituto del CNR, si rappresenta che per la fattispecie in esame non ricorre la necessità di alcuna nomina o autorizzazione da parte di un organo superiore.*

(Tavolo ottobre_Riscontro quesiti)

2.4 Rendicontazione IVA

E' chiaro il requisito di rendicontare solo l'IVA a costo. Le università peraltro sono soggette allo split payment, l'iva non è liquidata insieme alla fattura, potenzialmente potrebbe essere pagata in un mese precedente o successivo a quello in cui viene pagato il fornitore. Inoltre l'iva è versata mensilmente in modo riepilogato con unico F24 complessivo: nel pagamento mensile quindi viene pagata l'IVA relativa ad acquisti anche non relativi a progetti PNRR. L'indicazione sembra essere al momento che su Atwork si dovrà allegare il PDF dell'F24 su ogni singola spesa rendicontata. Questo significa che, per ogni fattura rendicontata per la quale non era ancora avvenuta la liquidazione IVA, si dovrà ricercare la singola spesa, rientrare nella stessa e allegare il pdf dell'F24 relativo. Questa attività andrà fatta per ogni fattura per cui la liquidazione dell'iva non ricade nello stesso mese di pagamento della stessa (praticamente tutte). Risulta, quindi, molto onerosa per gli utenti e di difficile gestione per chi deve riconciliare i valori dell'IVA pagata con quanto espresso in fattura.

La richiesta in questo caso è quindi quella di poter rendicontare come singola voce mensile l'F24 con il pagamento unico dell'IVA del mese precedente, corredato da un report con il dettaglio per fattura, senza che questo allegato sia collegato alla singola spesa. In altri termini, si propone di rendicontare le fatture in relazione al solo imponibile e alla spesa, pari al solo importo dell'IVA versata nel mese, relativa al progetto che si sta rendicontando.

Risposta: *L'intera documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, a cui le Linee guida fanno esplicito rinvio, deve essere caricata a sistema in corrispondenza della singola spesa sostenuta per cui si chiede il rimborso.*

In relazione al presente quesito si rappresenta che la piattaforma informatica ATWork è strutturata in modo da consentire ai soggetti attuatori di rendicontare in maniera continuativa le spese sostenute

in modo da non prevedere una finestra temporale entro cui caricare tutte le spese sostenute nel relativo periodo di riferimento. Ciò al fine di poter consentire una rendicontazione continuativa delle spese e, pertanto, una continua disponibilità di cassa corrispondente alle spese caricate e ritenute ammissibili.

Ciò premesso, in merito al caricamento della documentazione a supporto delle singole spese, si rappresenta che l'intera documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, a cui le Linee guida fanno esplicito rinvio, deve essere caricata a sistema in corrispondenza della singola spesa sostenuta per cui si chiede il rimborso. Nella fattispecie in esame la spesa si riterrà completa laddove sia caricato, tra gli altri, il documento comprovante il pagamento sia dell'imponibile che della relativa IVA.

Nel caso di F24 cumulativo sarà necessario caricare il medesimo documento in corrispondenza di tutte le spese a cui si riferisce e fornire evidenza, attraverso un prospetto ad hoc, della riconducibilità della quota parte dell'importo complessivo dell'IVA alla singola fattura.

La proposta di rendicontare un'unica spesa corrispondente all'IVA versata del mese precedente non può essere accolta in quanto per ciascuna spesa sostenuta deve essere fornita evidenza al MEF della quota parte riferibile all'IVA.

(Riscontro quesiti CODAU riunione 09-02-2023_DEF)

2.5 Voci di costo

2.5.1 Costi per le immobilizzazioni materiali e immateriali

Continua a sussistere poca chiarezza in merito alle regole di rendicontazione delle attrezzature. Esiste una diffusa preoccupazione su questo punto: **poter rendicontare il costo storico o le sole quote di ammortamento relative alla durata del progetto**. Questo ha sicuramente impatti rilevanti sulla gestione. Sono state rese disponibili delle FAQ redatte su un file word che prevedono, nel caso in cui un'attrezzatura venga acquistata appositamente per l'iniziativa PNRR e sia utilizzata esclusivamente per la realizzazione delle relative attività progettuali la possibilità di rendicontare al 100% il costo di acquisto del bene indipendentemente dalla quota di ammortamento che si determinerebbe in base al coefficiente di ammortamento civilistico o fiscale e in base ai mesi di utilizzo dell'attrezzatura. Sembra quindi probabile che si potrà rendicontare a costo storico, come già previsto per il Centro Nazionale finanziato. Tuttavia, nelle FAQ, relativamente alla possibilità di rendicontare al costo storico, si fa esplicito riferimento al Centro Nazionale finanziato, occorre chiarire se sia possibile estendere questa modalità di rendicontazione a tutti i bandi. In caso contrario, ovvero se non ci fosse questa possibilità, e si dovesse rendicontare al costo di ammortamento: sarebbero ammessi ammortamenti accelerati (pari alla durata del progetto)? La rendicontazione prevista richiederebbe di rendicontare mensilmente la quota di ammortamento (o essendo l'ammortamento una scrittura di fine anno, la quota sarebbe da rendicontare al 31/12)? Sarebbe opportuno produrre una versione aggiornata e ufficiale delle Linee Guida o dare un'ufficializzazione alle FAQ rendendole disponibili sul sito ufficiale chiarendo gli interrogativi di cui sopra.

Risposta: *Il costo di acquisto di beni che siano funzionali esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto è rendicontabile al 100% a valere del PNRR. In caso contrario si può rendicontare la quota di ammortamento sulla base dell'effettivo utilizzo sul Programma.*

In via preliminare si rappresenta che le disposizioni regolamentari, la disciplina e le norme applicabili agli investimenti del PNRR in materia di ammortamento sono rinvenibili nell'art. 69 par.2 del Regolamento 1303/2013 e nel DPR 22 del 5 febbraio 2018 oltre che alla normativa civilistica di riferimento a cui le Linee Guida di questo Ministero e quelle del MEF (cfr. Circolare n.21 del 14/10/2021, prot.266985) fanno esplicito rinvio.

Ciò premesso, con specifico riferimento al presente quesito in presenza di acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi dei progetti finanziati a valere delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%.

Laddove, invece, i suddetti beni non siano funzionali esclusivamente al conseguimento dei suddetti obiettivi, ma anche connessi a ulteriori finalità, in tal caso il relativo costo d'acquisto potrà essere rendicontato sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Con riferimento ai beni sopra richiamati che dovessero essere già nella disponibilità dei beneficiari precedentemente l'ammissione a finanziamento, non rinvenendosi l'esclusività funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Programma di ricerca finanziato, bensì ritenuti connessi anche a ulteriori finalità, potranno essere rendicontati sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul Programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Al riguardo, si conferma l'applicabilità delle sopra descritta previsione agli Investimenti 1.3 "Partenariati Estesi", 1.4 "Centri Nazionali" e 1.5 "Ecosistemi dell'Innovazione.

(Riscontro quesiti CODAU riunione 09-02-2023_DEF)

2.5.2 Ammissibilità intero importo strumentazioni e attrezzature

In attesa delle Linee guida per la rendicontazione delle spese ricomprese nell'intervento in oggetto, si chiede conferma – così come appreso per le vie brevi per le progettualità Hub&Spoke, nonostante le Linee guida prodotte per tale intervento prevedano le sole quote di ammortamento e non siano state finora adattate a tale indicazione informale – di poter rendicontare l'intero costo sostenuto per l'acquisto di strumentazione, attrezzature e materiale inventariabile.

Risposta: *In via preliminare si comunica che le Linee Guida1 per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori degli interventi finanziati nell'ambito dell'Investimento in oggetto sono Pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dedicato al PNRR (<https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-diattuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori/rendicontazione-e-controllo>).*

Sull'argomento, l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali di cui al DD 247 del 19/08/2022 prescrive l'ammissibilità dei costi connessi all'acquisto di strumentazioni e attrezzature limitatamente alla quota di ammortamento (cfr. art.6 co.5 lett.b e art. 15 co.5 lett c) i). In coerenza con tali prescrizioni, le linee guida descrivono le modalità e il criterio di rendicontazione di tali costi.

(Tavolo ottobre_Riscontro quesiti)

2.5.3 Costi rendicontabili Hub

Relativamente ai costi di gestione in capo all'Hub, cosa si intende per costi ammissibili se funzionali all'esecuzione del progetto e, secondo tale accezione, quali tra i seguenti costi Hub sono rendicontabili

- Presidente società e consiglio di amministrazione
- Assistente Presidente
- Direttore Generale

- Direttore area innovazione (Chief Innovation Officer)

- Società comunicazione
- Centro servizi: società per attività di controllo e gestione e supporto tecnico operativo

- Personale dipendente: attività di controllo e gestione e supporto tecnico operativo
- Collaboratori: attività di controllo e gestione e supporto tecnico operativo
- Revisore unico
- Dotazioni strumentali
- Costi societari generali (commercialista, consulente lavoro, ecc.)
- Costi generali di rappresentanza

Risposta: *In relazione ai quesiti di cui ai punti elenco dal 2.1 al 2.8, si rappresenta che ai fini rendicontativi occorre far riferimento agli obblighi imposti dalla specifica normativa vigente in materia, alle prescrizioni dei singoli Avvisi, con particolare riferimento ai requisiti minimi da soddisfare, alle FAQ pubblicate e alle categorie di spese ammissibili, e a quanto indicato dalle Linee Guida in termini di documentazione amministrativo-contabile da presentare.*

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.4 Quali categorie di costo è possibile rendicontare nella voce “Costi gestionali ed amministrativi”?

Risposta *In merito alla categoria “Costi gestionali e amministrativi”, ritenuta ammissibile limitatamente nell’ambito degli Avvisi “Partenariati Estesi (DD 341/2022)” e “Ecosistemi dell’innovazione (DD 3277/2021)” e fino al massimo 10% dei costi diretti ammissibili del personale, come indicato dagli Avvisi e dalla relativa FAQ 6.6 pubblicata sono costituite da “costi diversi da quello di personale, e sono rendicontati a costo reale, non in maniera forfettaria. Le spese di personale per attività amministrativo-gestionali rendicontate secondo l’effettivo costo orario non rientrano nell’alveo dei costi ammissibili nell’ambito degli Avvisi e restano a carico dei soggetti che le sostengono”.*

Limitatamente all’Avviso “Partenariati Estesi” in tale tipologia di costo potranno rientrare le spese di personale sostenute dagli HUB connesse al programme/research manager di cui all’art. 4 co. 8 del medesimo Avviso.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.5. Costi per materiali, attrezzature e licenze (Progetti Hub&Spoke)

Le linee guida per la rendicontazione delle progettualità Hub&Spoke (CN, EI e PE) prevedono che, laddove ricorra la necessità di acquisire beni e attrezzature che costituiscono immobilizzazioni, immateriali o materiali, strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, sono ritenute ammissibili le spese di ammortamento. Il documento “Quesiti Linee Guida PNRR M4C2_18_10_2022_sintesi_REV”, trasmesso con mail del 19.10.2022, riporta che, con specifico riferimento all’acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi del programma..., il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%”.

È possibile quindi rendicontare l’intero costo di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali esclusivamente al conseguimento degli obiettivi di progetto?

Qualora attrezzature, strumentazioni e licenze non siano funzionali esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto PNRR ma anche di altri progetti, è possibile rendicontare l’intero costo in percentuale alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto PNRR?

Verrà eventualmente prodotta una nuova versione delle Linee guida per la rendicontazione?

Risposta: *In merito al presente quesito, si conferma quanto indicato in sede di precedenti riscontri. Con specifico riferimento all'ammortamento si rimanda alla normativa europea di cui all'art. 69 par.2 del Regolamento 1303/2013 e alla normativa nazionale del DPR 22 del 5 febbraio 2018 e civilistica di riferimento a cui le Linee Guida di questo Ministero e quelle del MEF (cfr. Circolare n.21 del 14/10/2021, prot.266985) fanno esplicito rinvio.*

Ciò premesso, in presenza di acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi dei progetti finanziati a valere delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%.

Laddove, invece, i suddetti beni non siano funzionali esclusivamente al conseguimento dei suddetti obiettivi, ma anche connessi a ulteriori finalità, in tal caso il relativo costo d'acquisto potrà essere rendicontato sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Con riferimento ai beni sopra richiamati che dovessero essere già nella disponibilità dei beneficiari precedentemente all'ammissione a finanziamento, non rinvenendosi l'esclusività funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Programma di ricerca finanziato, bensì ritenuti connessi anche a ulteriori finalità, potranno essere rendicontati sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul Programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Al riguardo, si conferma l'applicabilità delle sopra descritta previsione agli Investimenti 1.3 "Partenariati Estesi", 1.4 "Centri Nazionali" e 1.5 "Ecosistemi dell'Innovazione".

Ai fini della rendicontabilità del 100% del costo di acquisto del bene, sarà necessario fornire una dichiarazione da parte del soggetto responsabile della procedura e ogni utile documentazione atta a dimostrare che l'acquisto si è reso necessario per la realizzazione del progetto finanziato (a titolo esemplificativo qualora fosse stato previsto tale acquisto in sede di presentazione della proposta progettuale), nonché che vi sia un utilizzo esclusivo per le finalità progettuali.

Un chiarimento circa l'ammissibilità, alla voce "costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Programma di ricerca e innovazione del Partenariato esteso", delle seguenti categorie di spese:

- *spese per adeguamenti infrastrutturali eventualmente necessari per l'allacciamento delle strumentazioni acquistate nell'ambito del progetto;*
- *spese per materiali di manutenzione per un impianto di purificazione dell'aria per un microscopio FTIR (necessario all'analisi di opere d'arte e di materiali di restauro nell'ambito del progetto);*
- *personal computer, stampanti e notebook ad alte prestazioni per l'elaborazione di progetti ad alta risoluzione relativi al programma di ricerca;*
- *un riscontro circa la possibilità, nell'ambito di attività previste dal progetto, di procedere ad assegnazioni dirette di incarichi, senza dunque indire appositi bandi, per prestazioni artistiche aventi carattere di assoluta unicità.*

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23 e Quesiti Fondazione CHANGES)

2.5.6 Costi di personale assunto ad hoc per il progetto

La FAQ 7.6 riporta: "il contratto può essere finanziato da più progetti, sia nazionali che Europei? No. In merito ai costi di personale di cui all'art. 8, comma 2, lettera a, si precisa che il personale deve

essere interamente dedicato al progetto, ovvero il personale va impiegato al 100% nelle attività del progetto”.

Tuttavia in ragione del fatto che è obbligo di ciascun soggetto attuatore (proponente e/o co-proponente) “gestire l’infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al Soggetto attuatore...” sarebbe utile che il personale assunto per il progetto possa avere un contratto che prosegua oltre le esigenze delle attività finanziate dal progetto PNRR.

È possibile quindi che il bando per il reclutamento a tempo determinato preveda la copertura finanziaria del contratto per il/i primo/i anno/i a carico del finanziamento PNRR IR e per gli anni successivi a carico di altri fondi, mantenendo comunque l’impegno a tempo pieno corrispondente?

Risposta

Si conferma l’ammissibilità dell’ipotesi sopra prospettata, purchè sia rispettato il vincolo di impegno corrispondente al 100% nello svolgimento delle attività inerenti al progetto finanziato e di durata determinata del contratto di lavoro nonché il rispetto del principio dell’assenza di doppio finanziamento.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.7 Costi di formazione per i RUP

Fra i costi ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera f) dell’Avviso (attività di formazione...) è possibile includere costi per corsi di formazione per la rendicontazione dei progetti PNRR, per l’attuazione dei principi trasversali del PNRR (GEP, DNSH, ecc...), per i RUP delle gare? Se non fosse possibile rendicontarli ai sensi della lettera f) è possibile rendicontarli ai sensi della lettera e) cioè fra i costi generali?

Risposta:

Si, L’attività di formazione è intesa come “servizi di formazione” fruiti dai soggetti della compagine, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, master di I/II livello, corsi di management (Faq 7.12).

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.8 Costi per consulenze

I progetti PNRR prevedono una serie di attività aggiuntive e in alcuni casi anche differenti dall’ordinaria attività amministrativo-gestionale degli EPR.

È possibile inserire nelle spese generali i costi dei servizi di consulenza per la gestione dei progetti PNRR?

Risposta:

In merito al presente quesito, la Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022 prot.8432 chiarisce la non ammissibilità a valere delle risorse del PNRR dei “costi per l’espletamento delle attività di Assistenza Tecnica, ovvero tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. La medesima circolare, inoltre, precisa che non possono essere imputati “i costi relativi all’espletamento di funzioni ordinarie delle strutture amministrative cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR”. Conseguentemente non è mai ammessa la rendicontazione del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento delle sopra richiamate attività, nè per il rafforzamento di strutture amministrative anche se connesse con progettualità del PNRR (es. attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ecc.). Diversamente sono ammissibili i costi riferiti alle attività, anche espletate da personale, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.

Per quanto sopra esposto, i “costi dei servizi di consulenza per la gestione dei progetti PNRR” non possono ritenersi ammissibili.

Con specifico riferimento alla categoria “spese generali” si rimanda al riscontro fornito al successivo punto 4.7.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.9 Spese Generali

Considerando la difficoltà di tenere evidenza analitica di costi generali che per loro natura sono di tipo indiretto, e pertanto non direttamente imputabili ai singoli progetti, si chiede se sia possibile utilizzare la modalità forfettaria già prevista dalle Linee guida per le iniziative di sistema 1.3 - 1.4 - 1.5 per i costi indiretti?

In caso affermativo, in sede di controllo del Ministero sulle spese generali potrà essere presentato come evidenza un calcolo dell'incidenza delle spese generali basato sul bilancio dell'Ente asseverato dal Collegio dei revisori, in analogia con quanto previsto per altri progetti?

Risposta *Al riguardo, si rappresenta che a valere dell'Avviso 3264 i costi indiretti sono rendicontati nella misura massima forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156.*

L'avviso all'art. 8, comma 2, lettera e dell'Avviso, dispone che la voce “costi generali” sia ammissibile nella misura massima forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili a finanziamento. Tuttavia, lo stesso avviso, art. 13, comma 10, precisa che è necessario conservare presso i propri uffici evidenza analitica dei costi imputati a tale voce in contabilità separata.

La quota dei costi generali viene riconosciuta bimestralmente, secondo quanto indicato da ciascun soggetto attuatore. In fase di rendicontazione non sarà necessario caricare a sistema alcuna documentazione relativa alla voce di spese generali indicata nella domanda di rimborso.

Non è richiesto di predisporre un calcolo dell'incidenza delle spese generali basato sul bilancio dell'Ente asseverato dal Collegio dei revisori.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.10 Strumentazione Scientifica e Impianti Tecnologici

È possibile cofinanziare la strumentazione con fondi di altri progetti attivi?

Risposta: *Non si ravvisano vincoli specifici dell'Avviso che vietino il cofinanziamento di più fonti. Risulta evidente che la strumentazione in oggetto debba essere coerente con il progetto finanziato a valere del PNRR e rientrare nella categoria di “spese ammissibili” previste dall'Avviso, e che non si configurino fattispecie di doppio finanziamento.*

Nel caso di una strumentazione che può essere fornita esclusivamente da fornitori con sede extra-UE (es. Svizzera/USA) e che non sono iscritti alla piattaforma RAEE in qualità di produttori, fornitori o distributori come è possibile procedere? È possibile procedere comunque all'acquisto sulla base della verifica della non presenza di fornitori a livello europeo oppure esiste un modo per questi soggetti di iscriversi a tale piattaforma?

Risposta: *A tal proposito, si invita a fare riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente nonché dai propri regolamenti interni.*

Con riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 per cui si può procedere all'indagine di mercato, non è necessaria l'apertura del CIG nella fase di invio delle lettere per l'indagine di mercato. Tuttavia nelle Linee Guida sembrerebbe che sia indispensabile riportare il CIG anche nelle citate lettere, come è necessario comportarsi?

Risposta: *In merito al presente quesito, come indicato dalle Linee Guida il CIG va indicato solo se applicabile dalla normativa di riferimento.*

Le dichiarazioni di unicità per attrezzature da parte del Responsabile scientifico, unitamente alla dichiarazione di esclusiva del fornitore (importi inferiori a 40.000 euro), sono sufficienti a trattare con un unico operatore o è richiesta l'indagine attraverso un avviso esplorativo?

Risposta: *In merito al presente quesito, si rappresenta che l'amministrazione, prima di affidare un appalto in via diretta ad una specifica impresa, ha l'onere di dimostrare e motivare l'unicità del fornitore rispetto alla platea dei potenziali concorrenti.*

Prima della stipula si deve provvedere ad ottenere i seguenti documenti: Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/91, Certificato Camera di Commercio, Casellario giudiziale, Certificato dei carichi pendenti, Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative da reato, Dichiarazioni propedeutiche all'interrogazione della BDNA - Informativa/comunicazione antimafia, Casellario informatico ANAC, Certificato di regolarità fiscale DURC, Dichiarazione di osservanza della Legge

n. 68/1999 relativa alle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, Dichiarazione di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001, Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta anche per gli affidamenti sotto i 40 mila euro e sottosoglia? In particolare: Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative da reato Dichiarazioni propedeutiche all'interrogazione della BDNA - Informativa/comunicazione antimafia Dichiarazione di osservanza della Legge n. 68/1999 relativa alle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Casellario giudiziale Certificato dei carichi pendenti Certificato di regolarità fiscale Dichiarazione di osservanza della Legge n.68/1999 relativa alle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Risposta *In merito al presente quesito si rappresenta preliminarmente che è stato predisposto il format di "Check-List per la verifica delle procedure di appalto (d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)" affinché il Soggetto interessato, ripercorrendo i vari punti di controllo, possa predisporre tutti gli atti ritenuti essenziali ai fini della correttezza e regolarità della procedura esperita. Il medesimo format dovendo essere utilizzato da più soggetti e per diverse procedure di gara ai sensi della normativa vigente in corrispondenza di ciascun punto di domanda evidenzia a titolo non esaustivo la documentazione che consente di verificare l'osservanza di un determinato requisito e/o obbligo richiesto dalla procedura. Ciò premesso, con particolare riferimento al quesito di cui alla pag.38 della CL che richiede: "Prima della stipula del Contratto, l'Amministrazione ha proceduto all'acquisizione della documentazione necessaria alla verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'ulteriore documentazione propedeutica alla stipula del Contratto?", della documentazione indicata a titolo esemplificativa occorre fornire quella si ritiene possa garantire l'osservanza del principio di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.*

I costi di progettazione preliminare delle piattaforme hardware/software e della redazione del corrispondente capitolato tecnico possono essere ricompresi nella voce di costo "strumentazione scientifica e impianti tecnologici" o rientrano nelle spese generali?

Risposta *I costi di progettazione sono assimilabili ai costi di sviluppo di un hardware/software e, pertanto, in coerenza con quanto riportato alla FAQ n. 7.14 pubblicata sul sito dedicato all'Avviso può rientrare nella voce di costo "strumentazione scientifica e impianti tecnologici" di cui all'art. 8, comma 2, lettera b).*

Evidentemente ogni valutazione definitiva sull'ammissibilità è rimandata alla verifica degli organi di controllo deputati sulla base della documentazione amministrativo-contabile presentata a giustificazione delle spese sostenute.

Esiste la possibilità di acquistare strumenti ex-demo cioè macchine che le aziende usano in fabbrica per dimostrazioni, quindi usati ma mai usciti dalla fabbrica?

Risposta *Gli strumenti acquistati devono essere correlati alla realizzazione delle attività progettuali ai fini della loro ammissibilità.*

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.11 Aumenti dei prezzi

Per prevenire ulteriori aumenti dei prezzi rispetto ai budget, si sta considerando la possibilità di anticipare acquisti rispetto ai cronoprogrammi indicati nei progetti.

Poiché la rendicontazione avviene al conseguimento dei target, chiediamo se – in caso di anticipo delle consegne e dei pagamenti rispetto ai flussi finanziari indicati nel progetto – è possibile anticipare anche la rendicontazione e la richiesta di rimborso, ottenendo l'erogazione del finanziamento.

Risposta

Si. Con l'occasione si ricorda che la rendicontazione delle spese sostenute per le quali si chiede il rimborso al Ministero secondo le previsioni dell'Avviso avviene con cadenza bimestrale.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.12 Mobility grants

Poiché alcune IR hanno delle procedure con le quali finanziano il TNA (Mobility Grants), è possibile ricorrere a tali strumenti per finanziare il TNA nell'ambito del progetto, trasferendo i relativi fondi alla IR europea affinché bandisca dei grants sul progetto PNRR-IR?

Risposta:

Si, purché all'interno del mobility grants sia espressamente prevista la presenza dell'infrastruttura finanziata dal PNRR e che gli accessi siano attivati entro la scadenza del finanziamento PNRR.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.13 Autofatturazioni – Note di spesa interna

Può accedere ed usufruire dei servizi delle infrastrutture anche personale di ricerca dello stesso ente partecipante e quindi rendicontare il servizio con internal invoice?

Risposta:

No. Come indicato alla FAQ 7.1 pubblicata sul sito dedicato all'Avviso: “le spese di personale sono ammissibili solo se relative a nuove assunzioni di personale destinate all'intervento finanziato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte del Soggetto proponente e/o degli eventuali co – proponenti, nella misura massima del 20% dei costi ammessi a finanziamento (importo da intendersi riferito all'intera durata del progetto)”.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.14 Acquisti da Spin-off

Può essere superato il problema conflitto di interesse tenuto conto che ogni decisione presa dallo spinoff va autorizzata dal soggetto partecipante al progetto (p.e. il Dipartimento)? si rendicontano

solo i costi vivi senza il profitto? Ci sono vincoli sulle spese rendicontabili eventualmente dallo spinoff?

Risposta:

A valere del PNRR è possibile rendicontare esclusivamente costi vivi senza alcuna possibilità di profitto da parte dei soggetti finanziati. Le spese ritenute ammissibili sono previste dall'art. 8 dell'Avviso 3264/2021.

Le spese rendicontabili devono essere sostenute da soggetti rientranti nella compagine di progetto.

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.5.15 Attività di formazione

Sulle FAQ di GEA è riportato alla domanda 7.12 che "L'attività di formazione è intesa come "servizi di formazione" fruiti dai soggetti della compagine, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, master di I/II livello, corsi di management".

È possibile organizzare eventi (come ad esempio summer school, datathon e master) da parte dei partner del progetto per offrire formazione a utenti esterni alla compagine? Questo tipo di eventi e quindi le loro rispettive spese per l'organizzazione sono rendicontabili su quella voce di costo (inclusi catering, affitti di locali, compenso docenti, etc.)?

Risposta: *Come indicato dalla FAQ 7.12 l'attività di formazione deve essere destinata ai soggetti componenti la compagine di progetto, non risultando ammissibile, pertanto, eventuale formazione che non rispetti tale requisito.*

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

2.6 Rendicontabilità delle sole quote di ammortamento

Le linee guida PNRR M4C2 di cui alla nota MUR 7554 del 10.10.2022 fanno esplicitamente riferimento per le attrezzature alla rendicontabilità delle sole quote di ammortamento. Nell'ambito di alcune FAQ, inviate esclusivamente via mail e in formato word, viene invece precisato che "con specifico riferimento all'acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi del programma del Centro Nazionale finanziato, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%". Tale previsione è peraltro già inclusa nell'Avviso relativo al Piano Nazionale Complementare (PNC).

Si chiede dunque:

- se tale previsione di rendicontabilità al 100% delle attrezzature sia applicabile ai Centri Nazionali, agli Ecosistemi e ai Partenariati Estesi;
- se, pertanto, possa essere confermata in maniera ufficiale aggiornando le linee guida o pubblicando una nota di chiarimento/integrazione sul sito MUR;
- quali siano, di conseguenza, i giustificativi da allegare in sede di rendicontazione per dimostrare che le acquisizioni sono funzionali al progetto.

Risposta: *Il costo di acquisto di beni che siano funzionali esclusivamente al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto è rendicontabile al 100% a valere del PNRR. In caso contrario si può rendicontare la quota di ammortamento sulla base dell'effettivo utilizzo sul Programma.*

In via preliminare si rappresenta che le Linee Guida del 10/10/2022 prot. 7554 integrano le disposizioni regolamentari, la disciplina e le norme applicabili agli investimenti del PNRR e forniscono indicazioni operative ai Soggetti Attuatori ai fini della rendicontazione delle attività svolte per la realizzazione del progetto e delle connesse spese sostenute a tal fine.

Con specifico riferimento all'ammortamento si rimanda alla normativa europea di cui all'art. 69 par.2 del Regolamento 1303/2013 e alla normativa nazionale del DPR 22 del 5 febbraio 2018 e civilistica di riferimento a cui le Linee Guida di questo Ministero e quelle del MEF (cfr. Circolare n.21 del 14/10/2021, prot.266985) fanno esplicito rinvio.

Ciò premesso, in presenza di acquisto di attrezzature, strumentazioni e licenze funzionali al conseguimento degli obiettivi realizzativi dei progetti finanziati a valere delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, il relativo costo sostenuto è rendicontabile al 100%.

Laddove, invece, i suddetti beni non siano funzionali esclusivamente al conseguimento dei suddetti obiettivi, ma anche connessi a ulteriori finalità, in tal caso il relativo costo d'acquisto potrà essere rendicontato sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Con riferimento ai beni sopra richiamati che dovessero essere già nella disponibilità dei beneficiari precedentemente all'ammissione a finanziamento, non rinvenendosi l'esclusività funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del Programma di ricerca finanziato, bensì ritenuti connessi anche a ulteriori finalità, potranno essere rendicontati sulla base della quota d'uso effettivamente utilizzata sul Programma e secondo quanto previsto dal paragrafo dedicato 6.2.9 delle Linee Guida.

Al riguardo, si conferma l'applicabilità delle sopra descritta previsione agli Investimenti 1.3 "Partenariati Estesi", 1.4 "Centri Nazionali" e 1.5 "Ecosistemi dell'Innovazione".

Ai fini della rendicontabilità del 100% del costo di acquisto del bene, sarà necessario fornire una dichiarazione da parte del soggetto responsabile della procedura e ogni utile documentazione atta a dimostrare che l'acquisto si è reso necessario per la realizzazione del progetto finanziato (a titolo esemplificativo qualora fosse stato previsto tale acquisto in sede di presentazione della proposta progettuale), nonché che vi sia un utilizzo esclusivo per le finalità progettuali.

In merito ai cosiddetti "altri costi" che sono soggetti a pre-autorizzazione ministeriale, si chiede di ricevere un chiarimento sia sulle modalità effettive di richiesta di autorizzazione (es. pec o semplice mail al RUP dell'Avviso ministeriale) sia sulle tipologie di costi ritenuti ammissibili (es. ammissibilità o meno dei costi di missione per partecipazione a kick off meeting). Analogamente, si richiede quali tipologie di spese possano rientrare nella voce "costi gestionali ed amministrativi", prevista esclusivamente per l'Avviso Ecosistemi e valorizzabile fino al massimo del 10% dei costi diretti ammissibili del personale.

Risposta: *A valere della categoria di spesa "Costi gestionali e amministrativi" è possibile imputare costi diversi da quelli sostenuti per il personale, salvo esplicite deroghe previsti dai singoli Avvisi, rendicontabili sulla base dell'effettiva spesa sostenuta (costo reale).*

Con specifico riferimento al presente quesito si rimanda alle indicazioni fornite dall'Ufficio II della Direzione Generale della Ricerca e al Responsabile del Procedimento competenti per la gestione e attuazione degli interventi di cui agli Avvisi in oggetto.

In merito alla tipologia "Costi gestionali e amministrativi", ritenuta ammissibile limitatamente nell'ambito degli Avvisi "Partenariati Estesi (DD 341/2022)" e "Ecosistemi dell'innovazione (DD 3277/2022)" e fino al massimo 10% dei costi diretti ammissibili del personale, come indicato dagli Avvisi e dalla relativa FAQ 6.6 pubblicata sono costituite da "costi diversi da quello di personale, e sono rendicontati a costo reale, non in maniera forfettaria. Le spese di personale per attività amministrativo-gestionali rendicontate secondo l'effettivo costo orario non rientrano nell'alveo dei costi ammissibili nell'ambito degli Avvisi e restano a carico dei soggetti che le sostengono".

Limitatamente all'Avviso "Partenariati Estesi" in tale tipologia di costo potranno rientrare le spese di personale sostenute dagli HUB connesse al programme/research manager di cui all'art. 4 co. 8 del medesimo Avviso.

(Riscontro quesiti CODAU riunione 09-02-2023_DEF)

2.7 Anticipi

2.7.1 Anticipi e rimborsi

L'avviso di ammissione attribuiva ad una commissione di nomina MUR la validazione della rendicontazione e il successivo rimborso delle spese effettuate. Sulla base di questa aspettativa alcuni Atenei non stanno chiedendo anticipi e si aspettano di avere un rimborso delle spese rendicontate. La linea che attualmente sta emergendo negli incontri sul PNRR è che tutti gli importi sono erogati a titolo di anticipo e non di rimborso. Alcuni Atenei stanno gestendo la spesa puntando sul rimborso per evitare l'anticipo, è chiaro che riducendo la dinamica di spesa, è importante avere una versione unica e finale.

Risposta: *Al riguardo, si rappresenta che la disponibilità delle risorse è assicurata periodicamente dal MEF sulla base delle richieste avanzate dall'Unità di Missione, in relazione all'effettivo avanzamento delle varie attività progettuali e al livello di spesa periodicamente raggiunto. Tali richieste potranno essere avanzate nella misura massima dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori, ritenute ammissibili in esito alla verifica di regolarità amministrativo-contabile del Ministero.*

L'Unità di Missione non potrà ricevere dal MEF ulteriori risorse eccedenti l'importo del 10% della dotazione della misura erogato a titolo di anticipazione, se non dopo aver accertato un effettivo e regolare avanzamento finanziario. Appare evidente che più frequentemente e positivamente le singole progettualità saranno in grado di rendicontare attività e spese, più consistenti e frequenti saranno le richieste di risorse finanziarie che l'Unità di Missione potrà avanzare nei confronti del MEF e rendere disponibili ai Soggetti Attuatori.

A tal fine, si rende noto che questa Unità di missione, in attuazione della circolare MEF n. 19 del 27 aprile u.s., che ha previsto la possibilità di innalzare per casi eccezionali e debitamente motivati la percentuale dell'anticipazione già corrisposta a valere delle singole misure, ha avanzato richiesta di una ulteriore anticipazione di cassa, pari al 30% della dotazione delle misure relative alle iniziative di sistema (Investimenti 1.3, 1.4 e 1.5).

(Tavolo luglio_Riscontro quesiti CRUI-CODAU)

2.7.2 Garanzia negli anticipi

Il soggetto HUB, in sede di richiesta dell'anticipazione, così come di ogni altra successiva erogazione (disposte anch'esse, come noto, a titolo di anticipazione) è tenuto a fornire la necessaria garanzia.

L'articolo 5, comma 2, del Disciplinare, allegato al decreto di concessione del finanziamento espressamente accettato con il relativo Atto d'Obbligo, sul punto recita: "...assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia dallo Stato membro, da un ente pubblico, da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro".

In tale quadro, ove la richiesta di erogazione sia accompagnata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate a favore del soggetto HUB, il Ministero ne valuterà l'idoneità sul piano dei contenuti, termini, condizioni.

In assenza, e quale ipotesi di "strumento fornito a garanzia dallo Stato membro", il Ministero, per eventuali importi oggetto di recupero, procederà a compensazione pro-quota e fino a corrispondenza

dell'intera somma oggetto di recupero, nei confronti delle Università e/o degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR soci del soggetto HUB, in qualsiasi momento e con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.

La presente nota, da firmare per accettazione dal rappresentante legale dell'HUB in nome e per conto di tutti i soggetti che lo compongono, costituisce nota circolare interpretativa per la migliore applicazione del predetto articolo 5, comma 2.

Si coglie l'occasione per sollecitare tutti ad accompagnare tale nota con le collegate richieste di anticipazione previste dagli Avvisi, per consentire un utilizzo delle risorse di oggettiva urgenza.

(Circolare Interpretativa del 30/01/2023)

2.8 Altre tipologie di spese

2.8.1 I costi della voce "Altre tipologie di spese..."

La rendicontazione nella voce "Altre tipologie di spese..." è composta dai seguenti costi:

- a. Costi per le pubblicazioni strettamente connessi all'esecuzione del Programma di ricerca e innovazione, compresi i costi per pubblicare in open access;
- b. Costi di organizzazione di attività di disseminazione (Workshop, convegni, meeting, open days, public engagement, ecc.) strettamente collegati al Programma di ricerca e innovazione;
- c. Costi per il rilascio di fidejussione a garanzia della quota di contributo richiesta a titolo di anticipazione;
- d. Costi relativi all'acquisizione di personale, non ricompreso nella "Massa critica" e non rientrante nelle figure amministrativo gestionali finalizzato al supporto del personale scientifico coinvolto nel progetto o con il compito di svolgere attività di disseminazione, divulgazione e di trasferimento tecnologico.

Nella voce "**altri costi**" è possibile imputare i costi di missione e di manutenzione attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto? La richiesta di autorizzazione alla imputazione di questi costi con quale modalità va fatta? PEC o mail al RUP dell'Avviso ministeriale?

Risposta: *Tutte le spese strettamente connesse all'esecuzione del programma di ricerca finanziato che, per natura o specificità delle stesse, non rientrino nel novero delle categorie previste dall'Avviso di riferimento (cfr. art. 9 co.4 lett. da a) a f) potranno essere rendicontate, previa valutazione da parte del Ministero, a valere della categoria "altre tipologie di spesa" prevista dall'art. 9 co.4 lett.g). In merito alle modalità di richiesta di autorizzazione si rimanda alle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Avviso di riferimento.*

(Riscontro quesiti CRUI riunione 09-02-2023_DEF)

2.8.1.1 Ulteriori voci “Altre tipologie di spese”

È autorizzata la rendicontazione nella voce “Altre tipologie di spese...” dei costi di seguito riportati

- Costi per assegni di ricerca
- Costi per borse per dottorati;
- Costi per borse per dottorati di interesse nazionale;
- Costi per borse di ricerca;
- Costi per contratti da tecnici e tecnologi;
- Costi per pubblicazione di articoli/paper scientifici (es. open access);
- Costi per l'organizzazione workshop per disseminazione dei risultati;
- Spese di fidejussione.
 - costi di missione e trasferta per la realizzazione delle attività del Programma di Ricerca (ad esempio spostamenti dalle sedi istituzionali presso aziende e/o campi sperimentali per seguire gli esperimenti, raccogliere campioni, distribuire sensori, etc.).
 - costi di missione per partecipazione a meeting, eventi e workshop riconducibili al Programma di Ricerca con espresse finalità di divulgazione dei risultati.
 - Assegnisti di Ricerca per attività strettamente attinenti al programma di ricerca del progetto HEAL ITALIA;
 - Contrattisti di Ricerca per attività strettamente attinenti al programma di ricerca del progetto HEAL ITALIA;
 - Borsisti di ricerca (incluso i dottorandi già previsti nel progetto e all' Articolo 6 comma 1 lettera e) dell'Avviso 341 e dei quali si è data comunicazione a codesto Ministero con nota del 5 maggio 2023) per attività strettamente attinenti al programma di ricerca del progetto HEAL ITALIA;
 - Altre tipologie di personale appositamente reclutato per lo svolgimento di attività di ricerca del progetto HEAL ITALIA;
 - Spese per pubblicazioni dei risultati scientifici del progetto HEAL ITALIA ammissibili ai sensi dell'Articolo 18 comma 2 dell'Avviso 341;
 - Spese per fideiussione sostenuti dai soggetti beneficiari per le richieste di anticipazione;
 - Spese di personale già in servizio presso il soggetto beneficiario, non già facente parte della massa critica, impegnato per lo svolgimento di attività non ascrivibili al campo della ricerca (di pertinenza della massa critica) o della gestione amministrativa (di pertinenza dell'HUB) ma di altra natura quali, ad esempio, attività di Supporto Tecnico-laboratoriale, Formazione, Trasferimento Tecnologico, Disseminazione, Comunicazione e Sensibilizzazione, Public Engagement, supporto alla nascita di Start-up/Spin-offs, servizi di Incubazione purché strettamente attinenti al progetto HEAL ITALIA;

- *Spese di organizzazione di attività di disseminazione (Workshop, convegni, meeting, open days, public engagement, ecc.) di cui all'Articolo 6 comma 1 lettera b) dell'Avviso 341 e strettamente collegati al progetto HEAL ITALIA (ad es. Milestones 17); u) Costi relativi alle domande di brevetto (tasse di deposito, onorari e costi di consulenza per il deposito) nell'ambito della valorizzazione dei risultati di cui all'Articolo 6 comma 1 lettera b) dell'Avviso 341 e strettamente collegati al progetto HEAL ITALIA;*
- *Spese di organizzazione di attività di disseminazione (Workshop, convegni, meeting, open days, public engagement, ecc.) di cui all'Articolo 6 comma 1 lettera b) dell'Avviso 341 e strettamente collegati al progetto HEAL ITALIA (ad es. Milestones 17);*
- *Spese relative al deposito dei brevetti solo qualora, in quanto spesa accessoria, sia capitalizzata nel costo di produzione del brevetto stesso nell'ambito della valorizzazione dei risultati di cui all'Articolo 6 comma 1 lettera b) dell'Avviso 341 e strettamente collegati al progetto HEAL ITALIA;*
- *Spese relative all'attività di formazione riconducibile ai percorsi previsti ed approvati dal decreto di ammissione a cofinanziamento e segnatamente o Costi di organizzazione di attività di formazione (Masters, Seminari, Corsi Professionali, ecc.);*
 - o Costi afferenti ai contratti per docenti o contratti per esperti professionisti e relativi costi di trasferimento/vitto/alloggio;*
 - o borse di studio per studenti dei percorsi formativi.*
- *Costi per le pubblicazioni strettamente connessi all'esecuzione del Programma di ricerca e innovazione, compresi i costi per pubblicare in open access;*
- *Costi di organizzazione di attività di disseminazione (Workshop, convegni, meeting, open days, public engagement, ecc.) strettamente collegati al Programma di ricerca e innovazione*
- *Costi per il rilascio di fidejussione a garanzia della quota di contributo richiesta a titolo di anticipazione*
- *Costi relativi all'acquisizione di personale, non ricompreso nella "Massa critica" e non rientrante nelle figure amministrativo gestionali finalizzato al supporto del personale scientifico coinvolto nel progetto o con il compito di svolgere attività di disseminazione, divulgazione e di trasferimento tecnologico;*
- *spese legate all'organizzazione di eventi di disseminazione a supporto dell'attività scientifica del programma esclusi i costi di catering se previsti;*
- *spese di missioni per la partecipazione ad eventi di disseminazione del programma di ricerca;*
- *spese per attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca.*
- *costi relativi alle ore del personale dipendente del partner Istituto Centrale per il Restauro (ICR) funzionale alle attività di ricerca ma non rientrante nella "Massa critica" del Progetto, a condizione che non si tratti di attività puramente amministrative;*
- *costi per il reclutamento di tecnologi per lo svolgimento delle attività scientifiche o di supporto alla ricerca strettamente connesse all'esecuzione del Progetto;*

- *spese di trasporto e di assicurazione inerenti al prestito di opere d'arte per mostre organizzate nell'ambito delle attività progettuali.*

- *costi per la trasferta (viaggio, vitto, alloggio) di relatori esterni, invitati a tenere lezioni per corsi attivati nell'ambito del Progetto, sono rendicontabili nelle altre voci di costo previste dalle linee guida di rendicontazione.*

Resta ferma la competenza dell'HUB e degli Spoke relativamente alla corretta imputazione, al rispetto dei criteri di eleggibilità dei costi così come previsto dalle disposizioni dell'Avviso di quo e normativa in esso richiamata nonché la competenza degli organi ministeriali incaricati per le attività di valutazione e controllo.

(Tavolo maggio_CRUI_MUR_riscontro ai quesiti_vs.1.0, Quesiti del 08/06/2023, 14/06/2023, 31/08/2023, 27/09/2023 e 06/12/2023 e Quesiti fondazione CHANGES)

2.8.2 Procedure di acquisto

In relazione alle procedure di acquisto si chiede conferma che per ogni procedura, senza alcuna soglia minima di importo, debba essere compilata e sottoscritta la relativa check list allegata alle linee guida di rendicontazione.

Risposta: *Con riferimento al presente quesito, si conferma la necessità di provvedere alla compilazione e alla sottoscrizione della specifica Check-List di riferimento (cfr. All.6 e All.7 delle Linee guida prot. 7554 del 10/10/2022) per ciascuna procedura posta in essere nell'ambito dell'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.*

Tale adempimento deriva sia da specifiche previsioni regolamentari (cfr. art. 22 del Reg. 2021/241) in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, sia da specifiche prescrizioni del Servizio centrale per il PNRR del MEF (cfr. Circolare n. 30 del 11/08/2022 prot. 212865) secondo cui il Soggetto attuatore deve fornire evidenza documentale del controllo svolto in relazione a ciascuna procedura posta in essere.

(Tavolo luglio_Riscontro quesiti CRUI-CODAU)

3. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESTERNO E DOTTORATI

3.1 Dottorati di interesse nazionale

- Si chiede la possibilità, e le relative modalità di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione, di allocazione di borse di dottorato bandite su PNRR M4C2 a favore di un Dottorato di Interesse Nazionale coordinato da un Ateneo diverso da quello che le ha bandite.

Risposta: *Nell'ambito delle iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, salvo quanto specificatamente disciplinato dai singoli Avvisi, le borse di dottorato di interesse nazionale seguono le medesime regole di rendicontazione previste per le altre tipologie di borse, riportate al paragrafo 6.2.1 lett. b) delle Linee guida prot. 7554 del 10/10/2022.*

Ciascun soggetto potrà rendicontare, evidentemente a valere sulle proprie risorse finanziarie concesse con apposito decreto ministeriale, i pagamenti effettuati in favore dei borsisti.

- Il dottorato di interesse nazionale (analogamente a quanto accade per gli altri corsi di dottorato attivati in convenzione) prevede che venga individuato un Ateneo quale "sede amministrativa" di afferenza del corso e la conseguente stipula di convenzioni tra l'Ateneo sede amministrativa, che erogherà mensilmente i ratei di borsa, e gli Atenei che intendono far partecipare propri dottorandi al corso di dottorato nazionale, finanziando la singola borsa attraverso un trasferimento di fondi all'Ateneo sede amministrativa.

Nell'ambito di questo contesto, nel caso in cui un Ateneo partecipante a un dottorato di interesse nazionale/dottorato in convenzione, con sede amministrativa presso altro Ateneo, finanzi borse di dottorato su fondi di progetto PNRR (partenariati estesi, centri nazionali, ecosistemi di innovazione, infrastrutture di ricerca) a valere sul proprio budget e prevedendo la sede di lavoro presso la propria Università, come bisogna comportarsi con gli obblighi di rendicontazione?

- In relazione alle borse di dottorato conferite da un ateneo ad un altro, nell'ambito di un DIN su fondi PNRR M4C2 Inv. 1.3, 1.4, 1.5 è possibile per l'ateneo che conferisce la borsa rendicontare tale spesa sebbene i fondi siano di norma trasferiti all'ateneo sede amministrativa? Oppure, in alternativa, per essere rendicontabili le borse devono essere pagate direttamente dall'ateneo conferente, ancorché nell'ambito del DIN e quindi senza trasferimento delle risorse?

- Dal momento che la sede di lavoro, la supervisione scientifica e il controllo sulle attività, nonché il budget di progetto, come da Allegato B al Decreto di Concessione, e il CUP di riferimento sul bando sono in capo all'Ateneo partecipante, gli obblighi di rendicontazione verso il Ministero restano in capo all'Ateneo che finanzia effettivamente la borsa, pur non essendo la sede amministrativa del dottorato, previa condivisione della documentazione relativa agli atti del concorso e al pagamento della borsa da parte della sede amministrativa?

Risposte: *In relazione ai quesiti sopra esposti, si rappresenta preliminarmente che nell'ambito delle iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, salvo quanto specificatamente disciplinato dai singoli Avvisi, le borse di dottorato di interesse nazionale seguono le medesime regole di rendicontazione previste per le altre tipologie di borse, riportate al paragrafo 6.2.1 lett. b) delle Linee guida prot. 7554 del 10/10/2022. Al paragrafo indicato è riportata a titolo non esaustivo la documentazione che il soggetto che sostiene il relativo costo deve produrre ai fini della*

rendicontazione. Ciascun soggetto potrà rendicontare, evidentemente a valere sulle proprie risorse finanziarie concesse con apposito decreto ministeriale, i pagamenti effettuati in favore dei borsisti.

Qualora i pagamenti fossero materialmente erogati dall'Ateneo individuato quale "sede amministrativa", sarà necessario fornire evidenza sia del trasferimento delle risorse da parte degli Atenei convenzionati, beneficiari del finanziamento PNRR, sia le successive erogazioni effettuate dall'Ateneo "sede amministrativa" in favore dei singoli borsisti.

Resta inteso che per i soggetti di cui all'art.27 comma 2 del DL 13/2023, tale documentazione sarà necessaria acquisirla agli atti e fornirla su esplicita richiesta del Ministero.

(Tavolo luglio_Riscontro quesiti CRUI-CODAU)

3.2 Dottorati PNRR

- Si chiede conferma che, nell'ambito delle misure PNRR (DM 117 e DM118) dedicate ai dottorati, non si preveda un ulteriore finanziamento per l'anno accademico 2024/2025 e che, pertanto, la disponibilità di fondi su tali misure è esaurita dai decreti ministeriali succitati.

Considerate inoltre le indicazioni fornite dal Ministero e da ANVUR, si chiede conferma che i dottorati c.d. executive, ossia con un percorso dottorale dedicato ad uno o più dipendenti di un'azienda e costruito ad hoc, non possano più essere attivati.

Risposta: *In merito al presente quesito si rappresenta che con i Decreti Ministeriali nn. 117 e 118 del 2 marzo 2023 è stata effettuata la ripartizione delle risorse ai fini dell'attivazione di percorsi di dottorato di durata triennale per l'anno accademico 2023/2024, dedicati a specifiche tematiche previste dalle Misure del PNRR a titolarità di questo Ministero.*

Con i sopra richiamati decreti è stata ripartita l'intera dotazione finanziaria assegnata al PNRR, pertanto allo stato non risultano disponibili risorse finanziarie da dedicare al prossimo ciclo di dottorato relativo all'anno accademico 2024/2025, salvo eventuali economie che dovessero registrarsi in esito alla conclusione del processo di attivazione delle borse da parte dei Soggetti attuatori dei decreti 117/2023 e 118/2023. In tal caso, sarà valutata l'opportunità di procedere ad una allocazione di tale economie ai fini dell'attivazione di borse per l'anno accademico 2024/2025.

Con specifico riferimento al quesito afferente ai dottorati c.d. "executive", ferme restando le disposizioni dell'art.10 comma 4 lett. b) del DM 226/2021 secondo cui è possibile destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese, si specifica che tale disposizione, come già rappresentato in sede di pubblicazione delle FAQ sul XXXVIII ciclo (cfr. FAQ n.3 https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-04/FAQ_38%20ciclo.pdf) non è applicabile nell'ambito degli investimenti del PNRR, tenuto conto che i target UE da conseguire afferiscono al numero di borse assegnate, non rientrando, pertanto, in tale computo i posti riservati a dipendenti di imprese.

(Riscontro quesiti CRUI_Incontro 13-3-23)

- La FAQ n. 10 sui DM 117 e 118 sembra specificare che non è possibile attribuire allo specializzando medico borse PNRR (visto che lo specializzando non può rinunciare alla borsa di specialità e non è

possibile percepire due borse di studio). Si chiede conferma del riscontro fornito con la FAQ sopra richiamata o se ci sia margine per una diversa interpretazione, tenuto conto che la legge (DM 226)

prevede che lo specializzando medico possa svolgere il suo percorso di specialità in contemporanea con il corso di dottorato.

Risposta: *In merito al presente quesito, sebbene l'art. 7 del D.M 226/2021 preveda, nel rispetto di determinate condizioni disciplinate dai regolamenti di Ateneo, la possibilità di frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, si rappresenta che tale ipotesi non risulta compatibile con le tempistiche e gli obiettivi del PNRR, laddove è previsto che tutti i posti finanziati nell'ambito del PNRR siano coperti con borsa (cfr. par. 3.3 del DM 301/2022) e che questa sia assegnata a singoli dottorandi per l'intero periodo formativo di durata triennale.*

- Cosa accade nell'ipotesi in cui un dottorando vincitore della borsa DM 351 o DM 352 rinunci alla borsa? Chiediamo conferma che le mensilità relative a ricerche regolarmente effettuate fino al momento della rinuncia vengano riconosciute. I DM non prevedono, in alcun articolo, che in caso di rinuncia durante il percorso di dottorato, qualora l'attività sia stata regolarmente svolta e rendicontata (anche per periodi inferiori a 6 mesi), il Ministero non riconosca le mensilità già corrisposte.

Risposta: *In merito al presente quesito si rappresenta preliminarmente che i Dispositivi ministeriali n. 351/2022 e 352/2022 disciplinano, rispettivamente agli articoli n. 14 e n.10, "le modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione della spesa", prevedendo esplicitamente che le erogazioni successive all'anticipo del 10% sono disposte in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità. I medesimi articoli, inoltre, al comma 8, specificano che la rendicontazione semestrale delle attività costituisce la base per il calcolo da parte del Ministero delle spese ammissibili a valere del PNRR.*

In coerenza con il disposto dell'Avviso, le Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori dell'intervento in oggetto descrivono la procedura per la rendicontazione delle attività svolte e dei costi maturati, prevedendo anche in caso di rinuncia di un dottorando la possibilità di procedere all'assegnazione della borsa agli ulteriori candidati ammessi al medesimo corso di dottorato, secondo l'ordine della graduatoria, trasmettendo la documentazione attestante la rinuncia e la successiva sostituzione al Ministero per le verifiche di competenza.

Nell'ipotesi di subentro, la borsa risulterà ancora attiva e il periodo semestrale di ricerca sarà in tal caso rappresentato dalle attività svolte da entrambi i dottorandi (rinunciataro e subentrante) e potrà essere rendicontato secondo le modalità previste dalle specifiche linee guida.

In ordine a quanto sopra esposto, eventuali periodi di ricerca inferiori al semestre non potrebbero essere rendicontati: tuttavia, per non far gravare sugli Atenei le mensilità già corrisposte in relazione ad attività regolarmente svolte dal dottorando rinunciataro e laddove non vi siano ulteriori scorrimenti di graduatoria che consentano di assegnare la borsa ad altri dottorandi, per tali fattispecie è possibile presentare rendicontazioni finali a titolo di saldo anche per periodi di attività inferiori al semestre. Risulta evidente, pertanto, che per la borsa in parola (ossia per cui si è proceduto alla rendicontazione finale) non sarà possibile effettuare successivi scorrimenti di graduatoria.

(Tavolo maggio_CRUI_MUR_riscontro ai quesiti_vs.1.0)

3.3 Tecnologi a tempo determinato di cui all'art. 24 bis della Legge 240/2010

Si chiede conferma che tali risorse, reclutate e dedicate alle attività tecnico-scientifiche dei progetti PNRR, possano essere rendicontate a costi standard, in luogo dei costi reali, equiparandole – per quanto attiene al costo – a quello del ricercatore universitario, anche in considerazione della sostanziale equivalenza nel contributo richiesto con l'una o l'altra modalità (reale vs standard). Il costo lordo annuo (senza IRAP) di un tecnologo a tempo determinato (dalla categoria D3 alla D7) va, infatti, da circa 41.000 a circa 48.000; il costo orario, calcolato sul totale di 1500 ore/annue, sarebbe compreso nell'intervallo tra 27 e 32 euro. La fascia della rendicontazione a costo standard corrisponde a 31 euro/h.

Risposta: *Al riguardo, si rappresenta che i tecnologi contrattualizzate ai sensi dell'art.24 bis della L.240/2010 devono essere rendicontati sulla base dell'Unità di costo standard di cui al Decreto interministeriale MUR-MISE 116/2018, tenuto conto che è rispettata la previsione dell'Avviso, ovvero che la tipologia di costo di tali risorse è per analogia assimilabile al profilo "basso" corrispondente al ricercatore universitario.*

(Tavolo luglio_Riscontro quesiti CRUI-CODAU)

3.4 Composizione del gruppo di ricerca

Nel rispetto dei requisiti minimi di articolazione e composizione della massa critica previsti dai relativi Avvisi e in analogia a quanto avviene per tutti i progetti di ricerca finanziati (in primis dal Programma Quadro europeo/PRIN), la possibilità di modificare la composizione del gruppo di ricerca, in linea con le esigenze scientifiche del progetto, è lasciata alla scelta autonoma dei singoli enti partecipanti. Si propone pertanto di facilitare le sostituzioni/integrazioni della massa critica, senza richiedere un passaggio autorizzativo da parte del Ministero, oppure di prevedere solo una mera informativa.

Risposta:

In merito, si rappresenta che la composizione della c.d "massa critica" è stata valutata in sede di approvazione del progetto. Ai fini della verifica dei requisiti minimi dimensionali della suddetta "massa critica" previsti dall'Avviso di riferimento, eventuali variazioni delle risorse componenti il gruppo di ricerca devono essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio competente di questo Ministero.

(Vademecum per le variazioni del progetto novembre 2023 e Quesiti CRUI/CODAU Cabina di regia luglio 2023)

3.5 Ricercatori ex DM 856/2020

In relazione ai ricercatori di tipo B di cui al DM 856, si precisa che gli stessi sono già rendicontati in progetti europei presentati e avviati prima che gli stessi fossero esposti a co-finanziamento della M4 del PNRR. Si chiede conferma della rendicontabilità dei ricercatori su tali fondi (es. H2020/Horizon Europe).

Risposta: *Si rimanda a quanto riscontrato in sede del precedente incontro della cabina di regia di maggio scorso relativamente alla possibilità di partecipazione dei ricercatori reclutati ai sensi del DM 856/2022 ai progetti di ricerca finanziati da altre istituzioni nazionali e europee, ovvero che, fermo restando che nulla osta da parte di questa Amministrazione, si dovrà necessariamente far riferimento alle specifiche norme che regolano l'attuazione dei relativi programmi di ricerca (es. Horizon2020/Horizone Europe) al fine di conoscere eventuali cause di esclusione o inammissibilità.*

Per quanto di competenza di questo Ministero, si rappresenta che in relazione ai sopra richiamati ricercatori inseriti all'interno della c.d. "massa critica", non si ravvedono cause ostative al loro impiego nelle attività di ricerca connesse alla realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito degli Investimenti del PNRR, e in via generale degli interventi finanziati da questo Ministero, purché non ne sia richiesto il rimborso dei relativi costi, tenuto conto del principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno, secondo cui il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

(Tavolo maggio_CRUI_MUR_riscontro ai quesiti_vs.1.0 e Quesiti CRUI/CODAU Cabina di regia luglio 2023)

4. BANDI A CASCATA

4.1 Linee Guida bandi a cascata

In merito ai bandi a cascata si chiede di ricevere indicazioni e linee guida per procedere alla predisposizione dei bandi, alla gestione dei progetti e dei relativi flussi finanziari in qualità di soggetti materialmente gestori di finanziamenti a beneficio di terzi.

Risposta: *In merito ai “bandi a cascata” si provvederà alla redazione di uno schema tipo di bando ad utilizzo degli Spoke di natura pubblica.*

Come condiviso in sede di riunione in risposta ad una specifica necessità rappresentata dal referente della CRUI, si provvederà ad avviare in sinergia con i soggetti interessati l'attività di predisposizione di un'ipotesi di schema di bando che potrà essere rilasciata ad uso dei Soggetti che dovranno emanarli.

Si fornisce di seguito un primo set di informazioni utile a tal fine.

I Soggetti di natura pubblica individuati come Spoke degli Avvisi in questione, pertanto, possono, in prima battuta fare riferimento alle apposite linee guida emanate dal MEF e formalizzate attraverso la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_21_2021/

La circolare fornisce gli elementi essenziali di cui tener conto per la selezione dei progetti da finanziare attraverso un avviso pubblico in ambito PNRR, mettendo altresì a disposizione anche dei format per la predisposizione dei relativi atti (autodichiarazioni, atto d'obbligo, check-list, etc.).

I contenuti del dispositivo di attuazione (bando di finanziamento), dovranno altresì essere tarati rispetto alla finalità dell'intervento e alle caratteristiche dell'avviso di riferimento (Partenariati Estesi, Centri Nazionali, Ecosistemi dell'innovazione), che, seppur tra di loro analoghi, presentano alcune specificità (si veda, a titolo di esempio, le categorie di spese ammissibili o i campi di intervento delle attività previste). In via generale, un bando a cascata dovrebbe dunque rispecchiare fedelmente, per analogia, i meccanismi e le caratteristiche dell'avviso attraverso il quale è stato selezionato un determinato programma di ricerca.

Si riportano, a titolo esemplificativo non esaustivo, alcuni elementi minimi da prevedere per assicurare il rispetto di principi e obblighi coerenti in primo luogo con il quadro normativo di riferimento del Piano, e in particolare:

*a) principio del “**non arrecare danno significativo** (cd. “**Do No Significant Harm**” - DNSH), secondo il quale nessun intervento finanziato dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;*

*b) principio del **contributo all'obiettivo climatico e digitale** (cd. **tagging**), individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, e **territoriale**, individuato nella destinazione del 40% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata;*

*c) **obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento**, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;*

d) principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

e) *relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale, obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'art. 1 del decreto legge 80/2021, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (e/o da successivi atti di indirizzo delle Amministrazioni responsabili dell'avviso) secondo cui si possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;*

f) *obblighi in materia di **comunicazione e informazione**, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.*

In aggiunta alle sopra richiamate previsioni, dovranno essere richiamate prescrizioni analoghe a quelle indicate nel dispositivo ministeriale di selezione delle progettualità da cui discende la necessità per i soggetti esecutori (Spoke) di emanare bandi a cascata.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) *all'enunciazione delle finalità generali del bando, che valgono a definirne l'ambito di applicazione, indicando le priorità, gli obiettivi e i risultati attesi che attraverso la procedura si vogliono attuare e conseguire, nonché gli atti, i provvedimenti e i documenti utili e necessari a delimitare correttamente il framework regolatorio e normativo in cui si opera;*

b) *ai riferimenti normativi e gli adempimenti specifici derivanti dal regime utilizzato, nonché alle prescrizioni richieste dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, qualora le agevolazioni si rivolgano alle PMI o ad altri soggetti che svolgono attività economica;*

c) *alla dotazione finanziaria complessiva (l'ammontare delle risorse) destinate all'avviso, specificandone quale fonte finanziaria, il finanziamento da parte del PNRR, Missione, Componente e Investimento;*

d) *all'individuazione delle categorie di potenziali Soggetti ai quali è rivolto l'avviso pubblico e ai criteri di ammissibilità delle proposte progettuali;*

e) *alle informazioni sulla dimensione finanziaria degli interventi/progetti che saranno finanziati e alle ulteriori indicazioni sulla durata e sui termini di realizzazione degli interventi che dovranno, in ogni caso, essere compatibili con le tempistiche del dispositivo, del PNRR e in generale con il periodo di ammissibilità della spesa;*

f) *alla tipologia di spese ammissibili, esplicitando le condizioni di ammissibilità, eventuali limiti previsti per alcune categorie di spesa e quelle esplicitamente escluse;*

g) *alle modalità e termini di presentazione delle domande e alla relativa documentazione, nonché ai criteri e modalità di valutazione.*

h) *agli obblighi del soggetto proponente in relazione alla modalità di gestione degli interventi e al conseguimento degli obiettivi previsti entro le scadenze convenute;*

i) *alle modalità di rendicontazione e erogazione del contributo;*

j) *ai meccanismi sanzionatori che determinano la revoca parziale o totale del contributo.*

Quanto alla gestione dei flussi finanziari, è consigliato riprendere il meccanismo già definito per il PNRR, ovvero una prima anticipazione nella misura massima del 10%, uno o più pagamenti intermedi fino a concorrenza del 90% dell'importo assegnato, ed un saldo finale a conclusione delle attività e all'esito delle verifiche di regolare esecuzione. Ciò, in linea con i trasferimenti che riceverà l'HUB dal MUR così come normati dagli Avvisi di riferimento.

Ad ogni buon fine, nella consapevolezza che le tematiche connesse alla più idonea e efficace gestione dei bandi a cascata necessitano di supporto più approfondito, il RUP ha preso in carico la tematica e sta elaborando un documento di principi e criteri cui tutti i bandi dovranno attenersi, ferma restando

la responsabilità degli Spoke e la specificità delle singole scelte. Il documento sarà veicolato a tutti gli interessati per suggerimenti e possibili integrazioni.

(Riscontro quesiti CRUI riunione 09-02-2023_DEF)

4.2 Reclutamento nei bandi a cascata

L'emanazione dei bandi a cascata da parte di uno Spoke di natura pubblica può essere finalizzata al reclutamento di ricercatori a tempo determinato o all'acquisto di attrezzature da parte dello stesso Spoke di natura pubblica o tale reclutamento deve essere destinato a soggetti esterni al progetto?

In caso l'emanazione dei bandi a cascata sia finalizzata anche al reclutamento o all'acquisto di attrezzature da parte dello stesso Spoke di natura pubblica che emana i relativi bandi, la quota di personale reclutato e di attrezzature acquistate secondo le usuali procedure in conformità alla relativa normativa vigente, rientrano automaticamente nella quota prevista dal 10% al 50% del budget?

Qualora il beneficiario di un bando a cascata per la concessione di finanziamenti per attività di ricerca individui, per lo svolgimento di specifiche azioni o per l'erogazione di servizi, un sub-contractor che appartiene allo stesso soggetto pubblico che ha emanato il bando, seppur con Dipartimenti/Istituti differenti da quelli partecipanti al progetto, tale ipotesi è ammissibile?

Risposta

In merito al presente quesito, si rimanda alla FAQ 2.9 pubblicata che specifica la ratio dei bandi a cascata, ovvero: “di destinare risorse a soggetti esterni agli Spoke e/o affiliati agli Spoke per lo svolgimento di specifiche attività connesse alla realizzazione del programma di ricerca promosso. In tale ottica, i bandi a cascata sono emanati esclusivamente dagli Spoke di natura pubblica di un Centro Nazionale, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici e aiuti di stato, per il reclutamento, da parte di Università e/o altri enti/soggetti esterni agli Spoke o affiliati agli Spoke, di ricercatori e tecnologi a tempo determinato; per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con il suddetto Programma; e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione. Le spese per l'acquisto delle attrezzature scientifiche, sostenute dai soggetti Spoke o dagli affiliati agli Spoke, non rientrano nella quota destinata ai c.d. “bandi a cascata”, in quanto comprese alla voce b) costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Programma di ricerca di cui agli art. 9 dell'Avviso. Analogamente tutte le spese per le quali sono beneficiari i soggetti Spoke e affiliati del CN (ricercatori, dottorandi, ecc.)”.

- Considerata la necessità di procedere celermente con l'emanazione dei bandi a cascata e constatata la grande difformità tra i bandi e le proposte di bando fin qui disponibili, si chiedono indicazioni univoche in merito a:

- destinatari dei bandi;
- attività finanziabili;
- costi ammissibili (in analogia con quelli degli Avvisi) e modalità di rendicontazione;
- eventuali limiti al finanziamento/valore dei progetti ulteriori rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

Risposta: *Si riporta di seguito il riscontro per punto ai quesiti formulati.*

Con specifico riferimento ai destinatari dei bandi si rimanda a quanto specificato dalla FAQ 2.9 pubblicata, secondo cui la ratio dei bandi a cascata è di destinare risorse a soggetti esterni agli Spoke e/o affiliati agli Spoke per lo svolgimento di specifiche attività connesse alla realizzazione del programma di ricerca promosso.

I soggetti aggiudicatari dei bandi a cascata devono essere censiti all'interno delle piattaforme informatiche "AtWork" e "ReGiS", sulle quali dovranno operare, in analogia agli altri soggetti qualificati come Spoke e/o affiliati, ai fini della trasmissione dei dati di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, pertanto, saranno tenuti ad osservare le prescrizioni degli Avvisi ministeriali di riferimento, delle relative FAQ e delle Linee Guida emanate dal MEF e da questo Ministero.

La medesima FAQ 2.9 specifica, inoltre, che i bandi a cascata sono emanati esclusivamente dagli Spoke di natura pubblica, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di aiuti di stato, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, da parte di Università e/o altri enti/soggetti esterni agli Spoke o affiliati agli Spoke; per la concessione di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con il suddetto Programma a soggetti esterni al Centro/Partenariato/Ecosistema; e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione.

Attraverso i bandi a cascata, in via generale, potranno essere finanziate attività la cui realizzazione si ritiene necessaria ai fini dell'attuazione del progetto approvato. Gli aggiudicatari dei bandi in esame, ai fini della realizzazione delle attività affidate, potranno sostenere spese nei limiti previsti dal budget assegnato in esito al provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica e in coerenza con le previsioni del bando, le quali non potranno prescindere dalle finalità dell'investimento da cui originano (Partenariati Estesi, Centri Nazionali, Ecosistemi dell'innovazione) e, più in generale, dai principi e dagli obblighi coerenti con il quadro normativo di riferimento del PNRR. Al riguardo, si precisa che le spese sostenute dagli aggiudicatari dei bandi a cascata non rientrano nella quota di budget degli Spoke pubblici che li hanno emanati, pur computando alla quota di risorse che, da decreto di concessione del finanziamento, questi ultimi devono destinare alle regioni del mezzogiorno.

I bandi a cascata, infine, devono prevedere prescrizioni analoghe a quelle indicate nel dispositivo ministeriale di selezione delle progettualità da cui discende la necessità per i soggetti esecutori (Spoke di natura pubblica) di emanare bandi a cascata, anche in relazione alle tipologie di spese ammissibili e alla relativa modalità di rendicontazione che, ai fini dell'ammissibilità a valere del PNRR, dovranno essere coerenti con le specifiche prescrizioni richiamate dagli Avvisi di riferimento emanati da questo Ministero, nonché dalle FAQ e dalle relative Linee Guida.

In ultimo, si rappresenta che i bandi a cascata dovranno necessariamente riferirsi alla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, prevedendo i medesimi vincoli normativi previsti per la specifica misura.

(Tavolo maggio_CRUI_MUR_riscontro ai quesiti_vs.1.0)

5. DEFINIZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il Bilancio Consolidato è disciplinato da un insieme di disposizioni normative tese a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “Gruppo Università” (cfr. art. 1, Decreto Miur-Mef n. 248/2016). La definizione del gruppo fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate. Diventa rilevante, pertanto, la concreta definizione dell'Area di Consolidamento del Gruppo Università, posto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 18/2012, vi rientrano i seguenti soggetti giuridici, anche se non definiti amministrazioni pubbliche:

- a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
- c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
- d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

Risulta quindi necessario approfondire il tema della definizione nel perimetro di consolidamento anche al fine di comprendere se nei prossimi bilanci consolidati, gli Atenei dovranno includere (o meno) gli enti creati in relazione ai progetti PNRR. L'eventuale necessità di includere i nuovi soggetti comporterebbe un carico di lavoro estremamente rilevante sul settore bilancio degli Atenei.

Risposta:

In merito al presente quesito si rimanda a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 18/2012, indicato nel DM 248 dell'11 aprile 2016 recante “Schemi di bilancio consolidato delle Università”, secondo cui il bilancio consolidato dovrà comprendere i bilanci degli enti su cui l'Università esercita un controllo diretto o indiretto nei casi strettamente previsti dalla stessa norma. Al riguardo, si rappresenta che sono in corso ulteriori approfondimenti in merito a eventuali deroghe della norma in relazione agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

(Riscontro quesiti CODAU riunione 09-02-2023_DEF)

6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Sulla base dell'esperienza di gestione e rendicontazione dei progetti europei tramite portale <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home> che prevede la figura del LEAR, si chiede di poter abilitare una persona per ciascun EPR che possa aggiornare direttamente sul portale i dati delle variazioni soggettive dei soggetti attuatori e relative figure di riferimento per il progetto (legale rappresentante, responsabile scientifico e responsabile amministrativo, utenti per le piattaforme ecc.).

È possibile **comunicare tramite portale** e non via PEC le variazioni soggettive ai progetti?

Risposta: *In merito ai quesiti sopra indicati si specifica che per ogni comunicazione destinata all'Ufficio del Ministero responsabile dell'attuazione e gestione degli interventi finanziati occorre far riferimento alle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.*

(Tavolo luglio_Riscontro quesiti CRUI-CODAU)

7. ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI

7.1 Accordi tra Amministrazioni Pubbliche

Premesso che ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/90 "...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune..." e che tramite tali "Accordi" solitamente onerosi si può demandare ad istituti ed enti di ricerca che non fanno parte della compagine del progetto lo svolgimento e la realizzazione di specifiche attività previste nella proposta progettuale si chiede se sia possibile includere fra le procedure di affidamento anche tale tipologia di "Accordi" e rendicontare le relative note di debito quali documenti giustificativi di spesa.

Risposta: *In relazione al presente quesito, occorre far riferimento alla L.241/90 sopra richiamata e alle prescrizioni previste in materia dall'Avviso 3264/2021 oltre alle relative FAQ pubblicate.*

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare la normativa eurounionale e nazionale in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di Amministrazioni pubbliche, di cui al Decreto-Legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Si può procedere ad affidamenti mediante accordi, in deroga alla disciplina sull'affidamento dei contratti pubblici, soltanto nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge (si veda, in particolare, l'art. 5, comma 6 del Dlgs 50/2016).

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

7.2 Accordi di collaborazione con Istituzioni estere

Gli EPR sono soliti firmare accordi di collaborazioni con Istituzioni straniere che in alcuni casi possono anche essere enti finanziatori dell'infrastruttura di ricerca (trattandosi di infrastrutture ESFRI) o Istituzioni che per esempio hanno in precedenza sviluppato componentistica necessaria all'infrastruttura di cui detengono la proprietà intellettuale.

È possibile previa stipula di specifico Agreement affidare loro attività per lo sviluppo della strumentazione scientifica e impianti tecnologici e rendicontare nella voce b) le relative richieste di rimborso?

Risposta: *È possibile nei termini in cui l'ente riconduca la procedura individuata all'interno del Codice dei contratti pubblici.*

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)

8. RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

8.1 *Dichiarazione di conformità al principio DNSH*

Con specifico riferimento all'osservanza del principio DNSH, le Linee guida prevedono che il Soggetto attuatore dovrà predisporre una specifica dichiarazione di conformità secondo il modello reso disponibile (All.2) da allegare ad ogni relazione tecnica inerente allo stato di avanzamento delle attività progettuali.

Risulta da chiarire se la produzione di tale Allegato a cura dell'HUB debba essere reso in corrispondenza della conclusione di una procedura di acquisto con ricaduta DNSH o debba essere allegato alla relazione tecnica a prescindere dal completamento dell'iter di spesa.

Risposta: *In merito al presente quesito, si conferma quanto previsto dalle Linee Guida, ovvero che la Dichiarazione di conformità al principio DNSH sia da allegare ad ogni relazione tecnico-scientifica trasmessa dall'HUB, tenuto conto che, attraverso tale dichiarazione quest'ultimo, in qualità di soggetto coordinatore del Programma di ricerca finanziato, attesta che le attività svolte nel periodo di riferimento della relazione non arrechino danno significativo all'ambiente, in conformità al principio sopra richiamato, e rispettino ogni ulteriore adempimento in materia ambientale.*

8.2 *Impianti costi ammissibili rispondenti alle linee guida DNSH*

È possibile avere un elenco delle spese ammissibili alla voce Impianti, inclusa edilizia ed opere edili rispondenti alle linee guida DNSH?

Risposta: *Con specifico riferimento al quesito di cui al presente punto afferente al DNSH si rimanda alle circolari del MEF n.32 del 30/12/2021 e successivo aggiornamento n.33 del 13/10/2022 e alle specifiche Guide Operative e connesse schede tecniche e check-list di verifica e controllo relative a ciascun settore di attività.*

(Riscontro quesiti CRUI riunione 09-02-2023_DEF)

8.3 *DNSH per attività progettuali e attività connesse alle gare*

Si chiede se sia possibile ricevere una guida operativa specifica per la M4 C2 circa i processi funzionali a poter adempiere alle dichiarazioni richieste in ambito DNSH sia per le attività progettuali, sia per le attività connesse alle gare.

Risposta: *Le circolari MEF n. 32 del 30/12/2021 e n. 33 del 13/10/2022 e i relativi allegati forniscono ogni utile informazione sul tema DNSH.*

In merito al DNSH si rimanda alle circolari del MEF n.32 del 30/12/2021 e successivo aggiornamento n.33 del 13/10/2022 e alle specifiche Guide Operative e connesse schede tecniche e check-list di verifica e controllo relative a ciascun settore di attività.

(Riscontro quesiti CRUI riunione 09-02-2023_DEF)

9. PROCEDURE DI SELEZIONE FORNITORI ESTERNI

9.1 Procedure di selezione fornitori esteri

Con specifico riferimento alle procedure esperite ai fini della selezione di fornitori e/o personale esterno, le Linee Guida prevedono che i Soggetti titolari di tali procedure dovranno eseguire un controllo attraverso specifiche Check-List (All.7). La normativa seguita dalla citata CL riporta le procedure di appalto di cui al D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici”. Non essendo aggiornata al D.Lgs. n. 36/2023, “Nuovo Codice dei contratti pubblici”, non risulta pertanto efficacemente compilabile in tutti i campi. Viene altresì fatta esplicita richiesta sulle corrette modalità di compilazione della CL 7 nel caso di selezione di fornitori esteri, che a volte non possiedono neanche partita iva o codice fiscale italiano; quale documentazione aggiuntiva eventualmente debba essere prodotta rispetto a quanto previsto dalle linee guida di rendicontazione e quali siano i documenti strettamente obbligatori per validare adeguatamente l'acquisto.

Risposta: *Quanto all'All.7, si informa che è stato aggiornato alla normativa di cui al D.Lgs. 36/2023 e sarà pubblicata a breve la nuova versione di Check-List a cui fare riferimento per l'autocontrollo delle procedure espletate ai sensi del codice degli appalti aggiornato al suddetto Decreto legislativo. Quanto alle operazioni con soggetti che non hanno sede nel territorio dello Stato, ai fini della selezione occorre comunque riferirsi alla medesima CL di cui all'All.7, anche se, previa verifica della normativa sostanziale applicabile, si rilevasse, per la natura giuridica o ambito territoriale, la non applicabilità a tali soggetti di alcuni punti di controllo della medesima CL.*

9.2 Identificazione dei soggetti fornitori

L'Art.11, comma 1, lettera t), prevede l'obbligo per il soggetto attuatore di “individuare entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti Realizzatori”.

Si intende che siamo tenuti ad identificare entro tale data tutti i fornitori, relativamente ad ogni procedura d'acquisto? Ciò significa ad es. aver aggiudicato efficacemente le procedure di appalto? Tale scadenza va intesa in maniera tassativa?

Risposta: *Si confermano le prescrizioni dell'Avviso in merito all'obbligo di selezione dei soggetti realizzatori entro e non oltre il 31 dicembre 2023, laddove per “soggetto realizzatore” deve intendersi quanto previsto all'art.1 co. 49 dell'Avviso, ovvero “Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa eurounionale e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici)”.*

(Riscontro quesiti CODIGER_Incontro 13-3-23)